

COMUNE DI ZUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

Titolo progetto:

RINNOVO E CONTESTUALE MODIFICA DELL'ISCRIZIONE
AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI
NON PERICOLOSI

S.I.A.

Redatto ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente:

DALLA RIVA ANTONIO SRL

Via Maso 43 – 36030 ZUGLIANO (VI)

Redazione progetto:

ING. DALLA RIVA DENIS

Via Riolo 22 - 36015 SCHIO (VI)

Elaborato 2/A

INDICE

PREMESSA	pag.	2
INQUADRAMENTO TERRITORIALE	pag.	3
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE	pag.	7
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	pag.	8
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	pag.	77
ANALISI DEGLI IMPATTI POTENZIALI	pag.	91
CONCLUSIONI	pag.	111

PREMESSA

Il presente studio di compatibilità ambientale è presentato in sede di modifica dell'impianto di gestione rifiuti inerti autorizzato dalla Provincia con autorizzazione all'esercizio N° del 02/04/2009 (prot. N° 27172/AMB).

Il progetto rientra nell'elenco dei progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità secondo quanto disposto dall'Allegato IV del D.lgs 152/2006, lettera z.b.,

- punto 7, lettera z.b) - *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Il presente documento costituisce lo Studio Preliminare Ambientale, redatto al fine di verificare i potenziali impatti significativi sull'ambiente, limitandosi ad analizzare le modifiche in progetto. In caso non fosse possibile è studiato l'impatto dell'impianto nel suo complesso.

L'area in esame è situata ad una quota sul livello del mare di circa 140-147 metri s.l.m., il terreno si presenta pianeggiante con pendenza generale verso Sud-Est.

Relativamente all'idrografia di superficie, l'elemento di maggior spicco è costituito dal Torrente Igna presente a circa 400 metri a sud dell'area in esame.

Corsi d'acqua minori sono costituiti dalla Valle Sant'Andrea che scorre a circa 145 metri a sud-est del sito in esame.

In prossimità, in direzione nord ed est vi sono degli edifici residenziali abitati.

L'unico punto di accesso è situato lungo la strada Provinciale n. 67 "Fara" posta a nord.

Dal punto di vista urbanistico l'area ad oggi autorizzata è così classificata:

- P.I. (a seguito alla Variante n. 6 del Piano degli Interventi): "'Agricola" e parzialmente all'interno dell'ambito di sportello unico per attività impropria'.
- Catasto: foglio n. 9 del Catasto terreni e urbano del Comune di Zugliano, mappali nn. 347 (27.259 mq.)-631 (5.026 mq.)-632 (369 mq.)-633 (98 mq.)-634 (829 mq.)-722 (3 mq.)-726 (3 mq.)-754 (1.894 mq.)-756 (551 mq.)-757 (536 mq.)-759 (7 mq.) per una superficie totale di 36.575 mq.
- Piano di Classificazione Acustica: zona III.

L'ampliamento interesserà una superficie di circa 13.407 mq sull'area posta a ridosso dei confini sud ed ovest (porzione di mappale n. 347 e mappali 631-632-633-634-722-726-754-756-757-759) che ha la medesima identificazione urbanistica.


Si schematizza l'organizzazione dell'impianto nelle due fotografie aeree che seguono.

Si vedano per dettagli le cartografie riportate nella tav. 1 allegata al progetto.

Fig.2: Fotografia aerea con individuazione area di interesse



Fig.3: Fotografia aerea con individuazione area in progetto (area attuale + ampliamento)



2. STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Metodologia generale

I contenuti del presente studio sono conformi alla normativa vigente (D.lgs 4/08, D.lgs 152/06 e L.R. 10/1999), adattandone l'applicazione alle specifiche caratteristiche del progetto in esame.

Si fa riferimento inoltre all'Allegato V del D.lgs 4/08 "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20".

Lo Studio si articola nei tre quadri di riferimento previsti:

- Quadro di Riferimento Programmatico – Localizzazione del progetto
- Quadro di Riferimento Progettuale – Caratteristiche del progetto
- Quadro di Riferimento Ambientale – Caratteristiche dell'impatto potenziale

Il QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO riporta l'analisi delle relazioni esistenti tra il Progetto e i diversi strumenti pianificatori.

Il Quadro di Riferimento Programmatico non tratta l'aderenza "formale" dell'opera agli strumenti di piano, ma è finalizzato a verificare la compatibilità delle opere in progetto con le linee strategiche generali di pianificazione del territorio, espresse dai disposti amministrativi diversamente competenti e ordinati; inoltre richiama il quadro normativo di riferimento, in relazione agli ambiti legislativi coinvolti dal Progetto.

7

Il QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE descrive i principali elementi costitutivi dell'intervento o dell'impianto. Lo spirito che guida la descrizione è quello di individuare le caratteristiche fondamentali del progetto / impianto e di evidenziare gli elementi progettuali potenzialmente interferenti con l'ambiente.

Il QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE descrive le componenti ambientali con cui l'opera interferisce e valuta le forme di impatto anche al fine di definire le eventuali misure di compensazione o di mitigazione; illustra altresì la metodologia adottata per la stima degli impatti ed il sistema di monitoraggio da prevedersi per verificare i livelli di impatto dell'opera sull'ambiente nonché l'efficacia delle misure di mitigazione adottate.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Strumenti di pianificazione territoriale

3.1 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 5 marzo 2013 n.264. Il Piano è stato approvato in Consiglio Regionale in data 29 aprile 2015.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani il Piano analizza l'andamento registrato dal 2000 al 2010 valutando l'andamento della produzione totale che passa da circa 2.100.000 t nell'anno 2000 a 2.400.000 t nel 2010.

Il Piano valuta anche l'andamento della raccolta differenziata che, nel 2010, ha raggiunto nel Veneto il 58,3% del totale dei rifiuti urbani prodotti.

La gestione dei Rifiuti urbani nel 2010 è risultata la seguente:

- il quantitativo di frazione organica raccolta separatamente e avviata a recupero rappresenta il 26,2% dei rifiuti urbani raccolti;
- il recupero delle frazioni secche (carta, vetro, plastica, legno, RAEE, ecc.) costituisce il 32,1% dei rifiuti urbani;
- il quantitativo avviato agli impianti di pretrattamento (produzione di CDR, altre forme di recupero di materia, produzione di biostabilizzato), pari al 23,7% del rifiuto totale, è diminuito del 7,7% rispetto al 2009;
- il quantitativo avviato a incenerimento rappresenta l'8,5% del rifiuto urbano totale;
- il quantitativo di rifiuto residuo smaltito direttamente in discarica rappresenta il 9,5% del rifiuto totale.

Le azioni previste dal Piano per la gestione dei rifiuti urbani prevedono, tra le altre, le seguenti:

1. Ridurre la produzione dei rifiuti urbani	Iniziative promosse da: - Enti pubblici; - Grande distribuzione organizzata e commercio	1.1 Promozione del compostaggio domestico
		1.2 Eco Scambio
		1.3 Vendita di prodotti sfusi o alla spina
		1.4 Promozione del "vuoto a rendere"
		1.5 Distribuzione degli alimentari invenduti a mense sociali
	- Imprese - Associazioni	1.6 Vendita di acqua alla spina in mense, bar e ristoranti
		1.7 Promozione degli spacci agricoli (farm delivery)
		1.8 Promozione della filiera corta
		1.9 Riduzione della carta nelle cassette della posta attraverso controllo della pubblicità postale
		1.10 Promozione del servizio gratuito di raccolta toner e cartucce di stampa
		1.11 Promozione e sostegno dell'utilizzo di pannolini lavabili
		1.12 Promozione delle "Giornate del riuso"
		1.13 Promozione ed incentivazione dell'utilizzo di

		stoviglie riutilizzabili nelle mense e nelle feste pubbliche o aperte al pubblico
		1.14 Riduzione della carta negli uffici
		1.15 Informatizzazione della modulistica tra amministrazione e privato cittadino
		1.16 Attivazione progetti in materia di educazione ambientale
		1.17 Promozione di etichette/marchi di qualità ambientale del settore turistico.
2. Favorire il recupero di materia	Iniziative promosse da: – Regione ed altri Enti Pubblici – Gestori del servizio di raccolta	2.1 Favorire le raccolte domiciliari
		2.2 Responsabilizzare il cittadino nella raccolta
		2.3 Sistemi puntuali per quantificare tassa/tariffa
		2.4 Incentivare la creazione di centri di raccolta
		2.5 Recupero degli ingombranti
		2.6 Recupero dello spazzamento stradale
		2.7 Intercettazione dei R.A.E.E.
		2.8 Intercettazione dei rifiuti costituiti da pile e da accumulatori
		2.9 Avvio dei rifiuti di imballaggio ad operazioni di recupero
		2.10 Predisposizione di linee guida per uniformare le raccolte e l'assimilazione
		2.11 Raccolta dati da impianti di recupero
		2.12 Diffusione degli acquisti verdi (Green Public Procurement - GPP)
3. Favorire altre forme di recupero	Iniziative promosse da: – Regione ed altri Enti Pubblici	3.1 Privilegiare l'avvio a recupero di materia rispetto al recupero energetico o alla discarica
		3.2 Avvio a recupero energetico – termovalorizzazione – delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile il recupero di materia
		3.3 Incentivare l'inserimento di impianti di digestione anaerobica a monte di quelli di compostaggio. Aggiornamento della D.G.R.V. 568/05.
		3.4 Miglioramento della qualità della FORSU raccolta in maniera differenziata, al fine di recuperare energia (biogas)
		3.5 Incentivare il recupero energetico rispetto all'avvio in discarica del rifiuto urbano residuo

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, nel 2010 la produzione complessiva è stata pari a circa 15.000.000 di t.

La produzione totale è così suddivisa:

a) 1 milione di t di rifiuti pericolosi

b) 7,9 milioni di t di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da C&D

c) 6,1 milioni di t circa di rifiuti da Costruzione e Demolizione non pericolosi (C&D NP).

Oltre 2 milioni di tonnellate derivano dal trattamento di rifiuti e pertanto sono da considerarsi rifiuti secondari rispetto a quelli che si originano principalmente dalle attività produttive (rifiuti primari).

Gli scenari di piano relativi ai rifiuti speciali fanno riferimento agli obiettivi di seguito indicati.

1. ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali: tale aspetto è evidentemente legato all'ottimizzazione dei cicli produttivi e presuppone la possibilità di ricorrere a tecnologie più pulite e innovative, ad un utilizzo più razionale e meno impattante delle risorse naturali, all'immissione sul mercato di prodotti che per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento non incrementano la quantità o la nocività dei rifiuti e conseguentemente i rischi di inquinamento. Potrà essere previsto il ricorso ad accordi, anche settoriali, per incoraggiare le imprese a predisporre piani di prevenzione dei rifiuti, nonché intese per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale. In tale ambito potrebbero essere analizzati i cicli produttivi che determinano le più cospicue produzioni di rifiuti speciali nel Veneto al fine di individuare possibili interventi finalizzati a minimizzarne la produzione e la pericolosità. Un altro aspetto di fondamentale rilevanza da incentivare grazie alle novità normative recentemente introdotte e recepite, consiste nella valorizzazione degli scarti industriali all'interno dello stesso o in altri cicli produttivi secondo le indicazioni espresse nella definizione di sottoprodotto.

10

2. favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia a tutti i livelli: potrà essere previsto, tra l'altro, il ricorso a campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori e, per quanto riguarda gli appalti pubblici, l'utilizzo di materiali di recupero nonché l'integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti. A tal proposito di fondamentale importanza risulterà anche la definizione di specifiche tecniche per quelle materie prime seconde (ora ridefiniti rifiuti che hanno cessato di essere tali), prodotte dagli impianti di recupero, al momento, prive di norme di riferimento nazionali o internazionali.

3. favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia: rappresenta una finalità che deve essere perseguita sotto l'aspetto dell'innovazione, in quanto può garantire sviluppo tecnologico, opportunità di riduzione degli impatti ambientali, nonché il rilancio economico. Dopo il recupero di materia deve essere massimizzato il recupero energetico. In questo senso deve essere promosso e sostenuto il recupero energetico del combustibile da rifiuto (CDR-CSS) negli impianti industriali esistenti in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali.

4. *valorizzare la capacità impiantistica esistente: un principio fondamentale che sarà applicato è quello di valorizzare appieno la potenzialità già installata sul territorio, anche con ristrutturazioni impiantistiche, per gestire quei flussi di rifiuti che attualmente costituiscono la domanda inevasa, evitando l'utilizzo di nuovi siti e la realizzazione di nuovi impatti sul territorio già pesantemente industrializzato, evitando il consumo di suolo e salvaguardando in particolare il suolo agricolo.*

5. *minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti: l'opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali, da collocare a valle dei processi di trattamento finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti.*

6. *applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali: il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. introduce sulla base della normativa comunitaria il principio di prossimità per lo smaltimento dei rifiuti. Nello specifico l'art. 182-bis, c.1, recita che "lo smaltimento dei rifiuti [...]" è "attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti [...] al fine di [...] permettere lo smaltimento dei rifiuti [...] in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi". La normativa non prevede pertanto un obbligo a limitare la movimentazione dei rifiuti speciali, che soggiace alle regole del libero mercato, bensì suggerisce di valutare, nell'ambito della creazione di una rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti, anche l'aspetto di vicinanza dell'impianto rispetto al luogo di produzione. Quindi la valutazione dei fabbisogni impiantistici regionali in relazione alla domanda inevasa deve tenere in conto, per quanto possibile, anche dell'applicazione di questo principio, così come indicato all'art.199, c.3, lett. g) del D.Lgs 152/06.*

Il Piano inoltre:

- stabilisce i criteri per la definizione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, con particolare riferimento alle discariche, tenendo conto del sistema di vincoli già introdotti dalla pianificazione urbanistica e ambientale.
- ipotizza il fabbisogno gestionale, che sarà valutato considerando i quantitativi di rifiuti prodotti, le tipologie impiantistiche di smaltimento/recupero disponibili sul territorio, il destino ottimale per i rifiuti che attualmente non trovano risposte a livello regionale, attraverso il ricorso ad impianti dotati di tecniche idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
- auspica la sostenibilità sociale ed economica promuovendo la partecipazione alle scelte territoriali attraverso un processo di comunicazione e coinvolgimento dei

cittadini. Le azioni di piano devono produrre effetti positivi sull'offerta di lavoro nel contesto regionale.

In questo senso, **le attività di recupero garantiscono livelli di occupazione maggiori rispetto a quelli messi a disposizione dagli impianti di smaltimento**. Per tale motivo si ritiene strategico sia dal punto di vista economico che di tutela del territorio garantire lo sviluppo della competitività nel settore del recupero di rifiuti, allo scopo di assicurare le materie prime seconde necessarie al consolidamento dell'industria regionale del riciclo. La finalità di ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale attraverso la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio e la realizzazione di impianti con flussi adeguati a garantire le economie di scala che risultano competitive in termini di costi.

- promuove la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti attraverso l'incentivazione di attività sperimentali che prevedano interventi in siti ed impianti già esistenti caratterizzati da problematiche ambientali dovute ai rifiuti (es. vecchie discariche, deposito di rifiuti non idonei, bonifica di siti). Tali attività potranno inoltre considerare anche le situazioni di emergenza ambientale nonché la sensibilizzazione sulla corretta gestione/monitoraggio dei manufatti contenenti amianto. Promuove la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di attività di ricerca e per la diffusione di sistemi innovativi di gestione dei rifiuti. Avvia altresì una collaborazione reciproca tra le imprese del settore, attraverso la creazione di un servizio informatico e di assistenza tecnica, a cui gli imprenditori potranno rivolgersi per essere aggiornati sulla normativa ambientale e sulle nuove tecnologie.

12

L'art. 13 della Normativa del Piano (di seguito riportato) stabilisce i criteri di esclusione e le raccomandazioni per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di trattamento/smaltimento rifiuti. In particolare:

Articolo 13 – Criteri di esclusione

- 1. E' esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all'Elaborato D del presente Piano.*
- 2. I criteri di esclusione assoluta riguardano ogni tipologia di impianto per alcune aree, mentre per altre aree si riferiscono a specifiche tipologie impiantistiche. Per questa seconda fattispecie e demandata alle Province la valutazione di non idoneità, fatto salvo quanto specificato per le discariche all'art. 15.*
- 3. Si definiscono aree con "raccomandazioni", le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono essere ritenute idonee e per le quali le Province possono*

stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

L'Elaborato D richiamato stabilisce che:

..... si individuano:

- le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti o discariche; i criteri di esclusione assoluta riguardano, per alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree, specifiche tipologie impiantistiche. Per queste seconde aree viene lasciato il compito alle Province di valutare, per le altre tipologie impiantistiche, l'inidoneità o meno.

- le aree con raccomandazioni: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

I Criteri generali per la redazione delle carte di non idoneità sono riportati nella tabella a pagina seguente.

Tipo di vincolo	Aree Escluse	Aree per le quali le provincie possono stabilire specifiche prescrizioni
PAESAGGISTICO	<i>i ghiacciai e i circhi glaciali</i>	
	<i>i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; (le aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ovvero dalla Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40)</i>	
IDROGEOLOGICO	le aree classificate "molto instabili", PTRC oggi vigente all'art. 7.	
	i territori coperti da boschi tutelati all'articolo 16 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.	
	D.lgs 152/2006 art 94 aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione	
		art. 7 del PTRC Vigente vengono inoltre definite "aree instabili"
		il PTRC vigente art 12, detta norme tecniche di tutela della fascia di ricarica degli acquiferi,
	l'art. 10 del PTRC vigente stabilisce che la classificazione di un'area a probabilità di esondazione costituisce criterio di valutazione puntuale	
STORICO E ARCHEOLOGICO	Siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali.	
	Centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC)	
		Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC)
		Agro-centuriato (cfr. PTRC Tavola 10, art. 28 NtA),
		Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC Tavola 4, art. 30 NtA)
	Altre categorie di beni storico-culturali (art. 26 Nta del PTRC).	
VINCOLI AMBIENTALI	Ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10, art. 19 NtA)	
	le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448	
	rete ecologica regionale comprendente i siti della rete	
	"Natura 2000" (Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE)	
	aree litoranee con tendenza all'arretramento o soggette a subsidenza (cfr. PTRC Tavole 1 e 10, art. 11 NtA),	
ALTRI VINCOLI	le grotte ed aree carsiche censite ai sensi dell'art. 4 della LR 54/1980, tali zone risultano particolarmente delicate per la possibile rapida contaminazione delle falde acquifere sottostanti	
		la sismicità dell'area individuate ai sensi dell'OPCM 3274 del 20 marzo 2003

Inoltre, in funzione della tipologia impiantistica, l'Elaborato D fissa le seguenti distanze minime:

Tipologia impiantistica di recupero	Distanza di sicurezza
Impianti di recupero aerobico e anaerobico di matrici organiche	500 m
Impianti di produzione CDR	100 m
Impianti di selezione e recupero	100 m

Tipologia impiantistica di smaltimento	Distanza di sicurezza
Discariche di rifiuti inerti	200 m
Discariche di rifiuti non pericolosi (secchi o comunque non putrescibili) ⁽¹⁷⁾	150 m
Discariche di rifiuti non pericolosi (putrescibili) ¹⁸	500 m
Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti di amianto in matrice compatta	250 m
Discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti pericolosi stabili non reattivi	250 m
Discariche per rifiuti non pericolosi in deroga artt. 7 e 10 D.M. 27/9/2010	250 m
Discariche di rifiuti pericolosi	250 m
Impianti di incenerimento	150 m
Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico	150 m

Tale distanza minima viene determinata come distanza tra l'area ove vengono effettivamente svolte le operazioni di recupero o smaltimento (intesa come il luogo fisico ove avvengono le suddette operazioni, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mascheratura e/o mitigazione previsti in progetto) e gli edifici pubblici e le abitazioni, anche singole, purché stabilmente occupate (esclusa l'eventuale abitazione del custode dell'impianto stesso).

L'art.16 della Normativa di Piano fornisce inoltre ulteriori indicazioni.

Articolo 16 – Disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti

1. La realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, così come definiti all'Allegato B e C del D.Lgs n.152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, deve essere effettuata utilizzando le migliori tecniche disponibili di cui all'art. 5, comma 1, lett. L-ter) del D.Lgs n. 152/2006 e deve tenere conto delle misure di mitigazione e compensazione previste nel rapporto ambientale per le diverse tipologie impiantistiche.

2. In sede di rinnovo dell'autorizzazione gli impianti esistenti devono adeguarsi agli standard ambientali previsti per i nuovi impianti nel frattempo autorizzati e

devono tenere conto delle misure di mitigazione e compensazione previste nel rapporto ambientale per le diverse tipologie impiantistiche.

3. Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati.

4.

5.

Le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente richiamate ai punti 1 e 2 dell'art. 16 e previste dal Rapporto Ambientale del Piano di Gestione Rifiuti Urbani e Speciali sono le seguenti:

Misure generali valide per tutte le tipologie degli impianti considerati:

Le seguenti misure operative, tecniche e gestionali sono correntemente contemplate nelle misure regolamentari relative alle tipologie impiantistiche di riferimento; si ritiene tuttavia opportuno ribadire la rilevanza e la cogenza;

- Utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie disponibili;*
- Presenza di un sistema di gestione dell'impianto;*
- Presenza di sistemi di monitoraggio e controllo dei parametri operativi dell'impianto e delle emissioni;*
- Presenza di personale competente e adeguatamente addestrato;*
- Impiego, già nella fase di progettazione dell'impianto e nella sua conduzione, di sostanze e materiali selezionati secondo i criteri della minore pericolosità e del minor consumo;*
- Presenza di sistemi che consentano, in caso di incidenti o mancanza di alimentazione, alle apparecchiature di portarsi autonomamente in condizioni di massima sicurezza.*

Impianti di selezione e recupero delle frazioni secche e dello spazzamento stradale:

Le misure per la mitigazione degli impatti per questa categoria di impianti sono:

- Regolare pulizia piazzali esterni, caditoie, svuotamento frequente delle vasche di raccolta percolati e colaticci;*
- Impiego di sistemi di coibentazione e materiali fonoassorbenti;*
- Impiego di silenziatori su valvole e aspirazioni;*
- Sistemi di abbattimento delle polveri;*
- Opportuni trattamenti per le emissioni gassose;*

- *Trattamento specifico dei reflui a valle (per alcuni settori industriali);*
- *Sistemi di mitigazione visiva (es. cintura arborea);*
- *Sistemi di contenimento dei materiali aerodispersi.*

Nel caso in oggetto, per quanto riguarda la distanza da abitazioni stabilmente occupate si precisa che l'area in cui verrà svolta l'effettiva attività di recupero, dista, circa 145 m dalla stessa abitazione.

3.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto vigente

Il "Piano Territoriale Regionale di Coordinamento" (PTRC), approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 1992, provvede, con riferimento esclusivo alle competenze regionali e nel rispetto di quelle nazionali, a:

- indicare le zone e i beni da destinare a particolare disciplina, ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela nonché le eventuali modalità di attuazione dei rispettivi interventi;
- individuare le aree del territorio provinciale nelle quali può essere articolato il Piano Territoriale Provinciale;
- determinare il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti piani di settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

Il Piano contiene 10 elaborati cartografici che riportano le politiche da adottare nel territorio regionale. Nel seguito si riporta l'analisi degli elaborati grafici del P.T.R.C. in relazione all'ubicazione dell'impianto di progetto:

- TAV. 1 Difesa del suolo e degli insediamenti - scala 1:250.000: l'area di progetto ricade all'interno della "Fascia di ricarica degli acquiferi" (art. 12 N. di A.);
Si evidenzia che il progetto prevede la completa pavimentazione e delimitazione dell'area utilizzata per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi con specifico impianto di convogliamento e trattamento delle acque superficiali. Pertanto l'attività non incide su tale sensibilità territoriale.
- TAV. 2 Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale - scala 1:250.000: L'impianto di progetto ricade all'esterno degli ambiti individuati dall'elaborato cartografico;

- TAV. 3 Integrità del territorio agricolo - scala 1:250.000: l'area di progetto ricade all'interno dei "Ambiti ad eterogenea integrità" (art. 23 N. di A.);
- TAV. 4 Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico - scala 1:250.000: l'area di progetto ricade all'esterno degli ambiti individuati dall'elaborato cartografico;
- TAV. 5 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica - scala 1:250.000: l'area di progetto ricade all'esterno degli ambiti individuati dall'elaborato cartografico;
- TAV. 6 Schema della viabilità primaria – Itinerari regionali ed interregionali - scala 1:250.000: l'area di progetto ricade all'esterno degli ambiti individuati dall'elaborato cartografico;
- TAV. 7 Sistema insediativo - scala 1:250.000: l'area di progetto ricade all'esterno degli ambiti individuati dall'elaborato cartografico;
- TAV. 8 Articolazione del Piano - scala 1:250.000: l'area di progetto ricade all'interno di un ambito classificato "Ambiti da sottoporre a piani di area di secondo intervento" (art. 3 N. di A.);
- TAV. 9 Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed aree di tutela paesaggistica - scala 1:50.000: l'area di progetto ricade all'esterno degli ambiti individuati dall'elaborato cartografico;
- TAV. 10.24 SCHIO Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali: l'area di progetto ricade all'esterno degli ambiti individuati dall'elaborato cartografico.

Si riportano nel seguito gli estratti relativi alle norme di attuazioni precedentemente individuate.

Articolo 3

Delimitazione dei Piani di interesse regionale

La tavola n.8 "Articolazione del Piano" indica gli ambiti di pianificazione di interesse regionale con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali, da attuare tramite piani di area o nell'ambito del P.T.P. per la parte interessata. Nella tavola sono indicati altresì i Piani di Settore relativi alle principali aste fluviali, alle strade e percorsi di valore storico-ambientale, nonché le fasce di interconnessione di cui all'art. 31. La delimitazione degli ambiti di pianificazione è da considerarsi indicativa e può essere motivatamente modificata in sede di elaborazione degli specifici piani. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce entro il 31 gennaio di ogni anno gli ambiti da sottoporre a pianificazione, fissando termini ed eventualmente procedimenti sostitutivi per inadempienza dell'Amministrazione provinciale competente.

Articolo 12

Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche.

Il Piano di settore "Piano Regionale di Risanamento delle Acque" (P.R.R.A.) suddivide il territorio regionale in:

- "zone omogenee di protezione", ambiti dove la tutela delle risorse idriche è definita in funzione dei diversi gradi di vulnerabilità del territorio regionale, in relazione alle caratteristiche idrografiche, geologiche morfologiche e insediative;*
- "ambiti territoriali ottimali" zone all'interno delle quali i servizi di fognatura e di depurazione sono programmati e gestiti da un unico ente di gestione.*

Il P.R.R.A. disciplina i limiti di accettabilità delle caratteristiche qualitative dello scarico delle acque reflue di pubbliche fognature e di quelle di insediamenti civili che non recapitano in rete pubblica, e ciò in relazione alla localizzazione dello scarico, a ciascuna delle zone di cui al primo comma, lett.a), alla potenzialità dell'impianto di depurazione nonché alle caratteristiche e all'uso del corpo idrico recipiente.

Il P.R.R.A. detta prescrizioni in ordine a:

- il trattamento delle acque reflue civili e industriali;
- il conferimento di acque trattate ai diversi corpi idrici;
- lo scarico di acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e in corpi idrici con particolari caratteristiche;
- gli scarichi a mare.

Sono fatti salvi i diritti del proprietario del corpo ricettore in ordine alla convenzione, con pagamento del relativo canone.

Nelle seguenti aree a più elevata vulnerabilità ambientale, come individuate nella tavola n.1:

- la "fascia di ricarica degli acquiferi" compresa tra i rilievi delimitano a sud l'area montana e la fascia delle risorgive;
- l'area tributaria della laguna di Venezia;
- la fascia costiera;

è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.

Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento.

Nella formazione dei nuovi Strumenti urbanistici generali e nella revisione di quelli esistenti, i Comuni che ricadono in dette zone individuano le attività civili, zootecniche ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento.

A tal fine essi si avvalgono anche dei dati raccolti dalle Province in sede di censimento degli insediamenti produttivi ed assimilati, ai sensi dell'art.5, comma 1, punto 4 della L.R. 16.4.1985, n.33 e predispongono le misure atte alla eliminazione delle fonti di inquinamento.

Ove l'allacciamento non si rendesse possibile i Comuni potranno prevedere, ai sensi dell'art.30 della L.R.27.6.1985, n.61 e successive modifiche ed integrazioni, la rilocalizzazione degli impianti stessi.

Nella "fascia di ricarica degli acquiferi" è fatto divieto di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento.

Nell'area tributaria della Laguna di Venezia e nella fascia costiera qualora, in relazione alla qualità delle acque reflue, sia consentito lo scarico negli strati superficiali del suolo agli insediamenti produttivi e civili che non possono essere allacciati alle pubbliche fognature, ciò potrà avvenire esclusivamente mediante subirrigazione.

La disciplina dell'uso in agricoltura di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi è regolamentata dal Piano specifico denominato "Agricolo-Ambientale e per la difesa fitopatologica" previsto agli articoli 3 e 14 della L.R. 8 gennaio 1991, n.1. Lo spargimento dei liquami sul suolo agricolo è regolamentato dall'allegato D al piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento conciliare n.962 del 1.9.1989, nonché dalla circolare n.24 del 10 agosto 1990.

Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di uso razionale del territorio previste nel documento interregionale "Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padano-Veneta", approvato dal Consiglio regionale in data 26 marzo 1991.

Articolo 23

Direttive per il territorio agricolo.

Il P.T.R.C., con riferimento alla situazione del territorio agricolo, distingue nella Tav. 3 di progetto:

- ambiti con buona integrità;
- ambiti ad eterogenea integrità;
- ambiti con compromessa integrità;
- ambiti di alta collina e montagna.

Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e i Consorzi di bonifica, orientano la propria azione in coerenza con le specifiche situazioni locali.

Per gli "ambiti con buona integrità del territorio agricolo", gli strumenti subordinati provvedono, sulla scorta di studi predisposti a tal fine, ad evitare gli interventi che comportino una alterazione irreversibile dei suoli agricoli.

Per gli "ambiti ad eterogenea integrità del territorio agricolo", gli strumenti subordinati debbono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di "governarli", preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (ai sensi del D.M.2.04.1968, n. 1444), con particolare riguardo alla sottozona E3 (ai sensi della L.R. 5.3.1985, n. 24), così come indicato nelle successive direttive a livello comunale da coordinarsi a livello provinciale.

Per gli "ambiti con compromessa integrità del territorio agricolo", le politiche urbanistico-ambientali da attivare debbono essere particolarmente rispettose dell'uso delle esistenti risorse naturali e produttive, in modo da non provocare ulteriori forme di precarietà dell'agricoltura che potrebbero avere conseguenze sulle risorse presenti.

Debbono essere predisposti piani di settore riguardanti forme di riordino e aggregazione fondiaria, atti a migliorare lo stato strutturale ed organizzativo del settore e ad indicare le direttive per il riuso dell'edilizia rurale.

Per gli "ambiti di alta collina e montagna", gli strumenti urbanistici subordinati debbono prevedere le infrastrutture extragricole necessarie per garantire stabilità alla funzione agricola e cambi di destinazione d'uso di norma per i terreni non interessati da aziende agricole vitali o gestite associativamente.

A livello provinciale, anche ai sensi dell'art. 7 della L.R. 27.6.1985, n. 61 e successive modifiche, possono essere individuati ambiti sovracomunali nel caso in cui analisi di dettaglio consentano una più specifica territorializzazione dei caratteri utilizzati per la predisposizione della carta dell'integrità del territorio agricolo. Ciò in concomitanza con l'individuazione delle aree dove prevale l'interesse agricolo e delle aree miste che rivestono importanza prioritaria sia per la valorizzazione della funzione agricola sia per la tutela degli aspetti paesaggistici e naturalistici.

Il P.T.P. e i P.G.B.T.T.R., e i P.G.S. delle Comunità Montane dovranno essere tra loro coordinati in funzione dello sviluppo e della salvaguardia dell'attività agricola.

Le Amministrazioni Comunali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, oltre ad acquisire le direttive di livello superiore (regionale e provinciale), definiscono la politica di gestione del territorio agricolo riferita:

- alla localizzazione degli insediamenti extragricoli;

- b. all'attività edificatoria nelle sottozone omogenee E1, E2, E3;
- e. agli interventi nelle sottozone E4;
- d. al recupero dal degrado ambientale.

a. La localizzazione degli insediamenti extragricoli

Nella scelta delle localizzazioni per l'eventuale espansione delle zone territoriali omogenee di tipo C, D ed F (definite ai sensi del D.l. 2.4.1968 n. 1444 e della L.R. 61/1985) le Amministrazioni Comunali, operano con l'obiettivo di minimizzare le conseguenze negative delle variazioni d'uso del territorio agricolo.

La localizzazione dei tracciati riguardano costruzioni di opere a rete (strade, canali, ecc.) deve aver riguardo, nella maggior misura possibile, dell'integrità territoriale delle aziende agricole vitali; il frazionamento delle aziende è evitato mediante interventi di ricomposizione fondiaria su iniziativa dell'ente attuatore delle opere.

La strumentazione urbanistica deve inoltre tenere presente i fenomeni di attività multiple, quali quelle agricolo-ricreative, agricolo-residenziali, agricolo-artigianali, agricolo-commerciali, ecc. e provvedere un'adeguata individuazione delle sottozone E promuovendo anche progetti per le aree agricole periurbane.

b. L'attività edificatoria nelle sottozone omogenee E1, E2, E3 L'individuazione delle sottozone E1, E2, E3 ai sensi della L.R. 5.3.1985, n.24, è finalizzata a tutelare parti del territorio a vocazione produttiva salvaguardando pure l'integrità della azienda agricola.

Gli strumenti urbanistici comunali prevedono gli interventi ammissibili e quelli vietati, inoltre stabiliscono per l'edificazione nelle zone agricole finalizzate a definire:

1. le tipologie edilizie ammesse, avuto riguardo al recupero delle forme tradizionali con esclusione di quelle improprie;
2. le tipologie edilizie per gli annessi rustici, impianti tecnologici ed insediamenti agro-industriali ammessi, avuto riguardo all'impatto che tali strutture possono avere sull'ambiente;
3. la ricomposizione urbanistica delle aree agricole a più elevata compromissione, avuto riguardo anche alle aziende agricole condotte a part-time e alle preesistenze non agricole.

In particolare, debbono essere condotte indagini sistematiche sul patrimonio storico e culturale in base all'art. 10 della L.R. 5.3.1985, n.24, con riferimento agli elementi architettonici ed ambientali da sottoporre a tutela ed ai caratteri urbanistici (organizzazione delle tipologie edilizie, rapporto tra tipologie residenziali e tipologie produttive, connessioni tra le costruzioni, fondo rustico e viabilità di accesso, ecc.) al fine anche di definire le regole che presidono alla organizzazione funzionale ed alla disposizione formale degli insediamenti agricoli.

L'espansione degli insediamenti va organizzata integrando i modelli originari e in accordo con le regole secondo le quali si esprimono le relazioni tra tipologia edilizia e morfologia urbana e territoriale.

c. Gli interventi nelle zone E/4 Le zone E/4 riguardano i centri rurali, e quindi anche tutti i nuclei di antica origine (borgate, contrade, ecc.), che costituiscono il presidio storico del territorio rurale; sono da promuovere ed incentivare le operazioni di recupero dell'esistente, mentre le eventuali espansioni volte a soddisfare il documentato fabbisogno residenziale locale e l'installazione di nuovi servizi, dovranno essere commisurate alla dimensione originaria dell'insediamento e non alterare il rapporto tra tipologie edilizie ed elementi di supporto che determinano la morfologia urbanistica complessiva.

Vanno quindi di norma evitate le espansioni a blocco, razionalizzando invece lo sviluppo lineare lungo strade di servizio esistenti, purché non interessate da traffico di scorrimento esterno.

d. Il recupero ambientale Si debbono attivare criteri di intervento sul piano urbanistico atti a prevenire o rimuovere situazioni che possono alterare gli equilibri esistenti. Gli strumenti urbanistici comunali debbono operare scelte a favore della valorizzazione delle risorse naturali (corsi d'acqua, suolo, foreste, ecc.) presenti nel proprio territorio e, ove necessario, incentivare il recupero del territorio da usi del suolo che creano impatti negativi, come ad esempio le cave.

Nelle aree di cui all'art.12 delle presenti norme, ad elevata vulnerabilità ambientale, il rilascio per la concessione per le attività intensive agro-zootecniche oltre che ai criteri di validità economica di cui alla L.R. 5.3.85. n. 24, è subordinato alla realizzazione di idonei impianti di smaltimento, o ai piani di conciliazione previsti all'Allegato D al Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Negli ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di interesse regionale o nelle zone di interesse paesaggistico rilevate a livello comunale a ridosso di manufatti con particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale, deve essere prevista in sede locale una valutazione dell'impatto visivo dei nuovi manufatti ivi compresa la previsione di adeguate aree inedificabili.

Le scelte relative all'ubicazione degli edifici, alla morfologia degli stessi, all'uso dei materiali ecc., sono opportunamente definite. E' inoltre favorito l'impianto di siepi ed alberature disposte in modo da minimizzare l'impatto visivo dell'edificio con l'ambiente.

3.3 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto adottato

La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 372 del 17 febbraio 2009 ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).

Il Piano indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio veneto nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, nella salvaguardia dei valori fondamentali del territorio regionale.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 è adottata la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per

l'attribuzione della valenza paesaggistica (pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013).

Di seguito si riporta l'analisi relativamente alla zonizzazione e agli ambiti/elementi riportati nelle tavole del P.T.R.C. con riferimento al sito ove si intende realizzare l'impianto di progetto:

Rif. Tavola P.T.R.C. adottato con DGR 427/2013	Elemento P.T.R.C. ricadente all'interno o in prossimità dell'area di progetto	Rif. Norme Tecniche di Attuazione del PTRC
Tavola n. 01a Uso del Suolo Terra	Sistema del territorio rurale: Area agropolitana	Art.9
	Ambiti strutturali del paesaggio: 23 – Alta Pianura Vicentina	//
Tavola n. 01b Uso del Suolo Acqua	Area di primaria tutela quantitativa acquiferi	Art. 16
Tavola n. 01c Uso del Suolo idrogeologia e rischio sismico	L'area di progetto non ricade all'interno o in prossimità degli ambiti individuati dalla cartografia di Piano	//
Tavola n. 02 Biodiversità	Diversità dello spazio agrario: Medio alta	//
Tavola n. 03 Energia e ambiente	Area con possibili livelli eccedenti di radon Inquinamento da NOx: - tra 20 e 30 ug/m3	//
Tavola n. 04 Mobilità	Densità territoriale: Da 0,30 a 0,60 abitanti/ettaro	//
Tavola n. 05a Sviluppo Economico Produttivo	Incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale: Incidenza <= 0,03	//
Tavola n. 05b Sviluppo Economico Turistico	il sito di progetto ricade in un Comune con numero di produzioni DOC, DOP, IGP comprese fra 8,1 e 10	//
Tavola n. 06 Crescita Sociale e Culturale	il sito di progetto ricade in un ambito di collina su cui non insistono particolari vincoli e/o prescrizioni	//
Tavola n. 07 Montagna del veneto	il sito di progetto ricade in un'area su cui non insistono particolari vincoli e/o prescrizioni	//
Tavola n. 08 Città Motore del Futuro	Sistema metropolitano regionale e le reti urbane: - Ambito pedemontano.	//
Tavola n. 09 Sistema del Territorio Rurale e della Rete Ecologica	Sistema del territorio rurale: -Aree agropolitane in pianura -Prati stabili	Art.9

Si riportano nel seguito gli estratti relativi alle norme di attuazioni precedentemente individuate.

ARTICOLO 9 - Aree agropolitane

1. Nelle aree agro-politane in pianura nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:

- a) assicurare la compatibilità dello sviluppo urbanistico con le attività agricole;
- b) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici e garantire l'applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti ambientali sul territorio;
- d) prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d'acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico-naturale.

2. Nell'ambito delle aree agropolitane i Comuni stabiliscono le regole per l'esercizio delle attività agricole specializzate (serre, vivai), in osservanza alla disciplina sulla biodiversità e compatibilmente alle esigenze degli insediamenti, secondo criteri che saranno forniti da apposite linee guida regionali.

ARTICOLO 16 - Bene acqua

1. L'individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale viene effettuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o stretto idrografico, che il PTRC assume.

2. I Comuni, e le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, promuovono l'adozione di misure per l'eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.

3. Tra le azioni strutturali per la tutela quantitativa della risorsa idrica vanno attuati interventi di recupero dei volumi esistenti sul territorio (tra cui eventualmente le cave dismesse), da convertire in bacini di accumulo idrico, e previsto l'uso plurimo dei bacini di accumulo d'acqua a sostegno dell'innevamento programmato, nonché attuati interventi per l'incremento della capacità di ricarica delle falde anche mediante nuove modalità di sfruttamento delle acque per gli usi agricoli.

4. I Comuni, e le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata, in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali.

5. La Regione promuove il recupero ambientale delle risorgive attraverso interventi diretti di ricomposizione ambientale e/o interventi indiretti volti alla ricostituzione delle riserve idriche sotterranee che alimentano la fasci delle risorgive.

6. Al fine di ridurre gli effetti negativi sulle componenti ambientali dell'area peritoranea, la Regione, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, con i Consorzi di Bonifica competenti per territorio, attuano interventi finalizzati a limitare il fenomeno della risalita del cuneo salino e dell'ingressione nella falda dell'acqua salata.

7. Al fine di tutelare il paesaggio nelle aree montane, a monte delle cascate aventi salti superiori ai 15 metri, possibili prelievi idrici a scopi acquedottistici e/o industriali devono essere convenientemente valutati.

Strumenti di pianificazione comunale

Al fine di verificare la compatibilità ambientale con gli strumenti di programmazione territoriale si è verificato in primo luogo il contenuto del PATI e del PI.

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) : Conferenza dei Servizi in data 12/09/2008 approvazione Piano di Assetto del Territorio Intercomunale P.A.T.I. "Terre di Pedemontana Vicentina" ratificato con D.G.R. n. 2777 del 30/09/2008;
- Piano degli interventi (P.I.): Variante n.10 del luglio 2017.

Detti piani recepiscono vincoli e prescrizioni di:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza

3.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza

Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Il P.T.C.P. attua le specifiche indicazioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e ne recepisce prescrizioni e vincoli.

Con Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 708 del 02/05/2012 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza.

Per quanto riguarda gli impianti di gestione rifiuti speciali:

- Art. 31 – Rifiuti: il PTCP rinvia al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani (art. 8 LR 3/2000), al Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani (art. 10 LR 3/2000) e al Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi (art. 11 LR 3/2000).
- Art. 36 – Risorgive: il comma 3 prescrive il divieto di realizzare qualsiasi attività di gestione dei rifiuti entro una fascia di protezione di 20 m dal ciglio superiore delle ripe presenti nell'area delle risorgive;

Per quanto riguarda le tavole di Piano si evidenzia quanto segue:

- Tavola 1.1.A Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale indica la presenza nelle vicinanze del Torrente Igna, un corso d'acqua vincolato ai fini paesaggistici ma, come vedremo in seguito, la zona oggetto di ampliamento non andrà ad interessare questa porzione;
- Tavola 2.1.A Carta delle Fragilità indica che la zona ricade in Area soggetta a rischio idraulico (Piano Provinciale di Emergenza) – R1 (art.10 PTCP) ed è attraversata da una linea elettrica da 50 a 133 Kw (art. 10);
L'area oggetto di intervento è costituita principalmente da terreno argilloso impermeabile. La pavimentazione delle aree oggetto di attività non incidono significativamente su tale aspetto. Inoltre le acque vengono raccolte e convogliate, dopo il trattamento, nel bacino di laminazione dimensionato per un'area maggiore a quella prevista nel progetto.
Per quanto riguarda la linea elettrica si precisa che nell'area in cui sono presenti gli impianti e si svolgono le lavorazioni è rispettato l'obiettivo di qualità di 3 μ Tesla (vedi simulazione ARPAV del 16/01/2006).
- Tavola 2.2 Carta geolitologica indica che l'area è interessata da "Depositi alluvionali, materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa";
- Tavola 2.5 Carta del Rischio Idraulico indica che la zona è interessata da RISCHIO IDRAULICO PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA (art.10) – R1.
Vedi osservazioni fatte relativamente alla tavola 2.1.A;
- Tavola 3.1.A Sistema Ambientale: l'area di progetto ricade all'interno di aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art. 25);
- Tavola n. 4.1.A Sistema insediativo infrastrutturale: l'area di progetto ricade all'interno di una area critica per la viabilità (Art. 63)

- Tavola n. 5.1.A Sistema del paesaggio: l'area di progetto ricade all'interno di "Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa" (Art. 25) ed Aree "Aree ad elevata utilizzazione agricola" (Art. 26).

ART. 10 - CARTA DELLE FRAGILITÀ PTCP

1. DIRETTIVE GENERALI PER LE AREE A PERICOLOSITÀ E/O RISCHIO IDRAULICO GEOLOGICO E DA VALANGA.

I Comuni in sede di redazione dei PRC e loro varianti sono tenuti:

a. ad adeguare i propri strumenti urbanistici (PRC) ai Piani PAI delle Autorità di Bacino, al Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali e alle presenti norme, recependo le prescrizioni dei suddetti piani vigenti in quel momento e verificare, per le aree non considerate dal medesimo Piano d'Assetto Idrogeologico, la compatibilità e l'idoneità dei terreni ai fini della trasformazione urbanistica.

b. a verificare con specifiche analisi e studi, anche all'interno della redazione della valutazione di compatibilità idraulica di cui alla successiva lett. f), che le trasformazioni urbanistiche del territorio non contribuiscano ad aggravare, le condizioni di rischio e/o pericolosità geologica ed idraulica, già riportate nella Tav.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e nella tavola 2 Carta della Fragilità, nei Piani di bacino PAI, nonché di recepire le N.T.A. dei citati piani, anche proponendo un eventuale aggiornamento delle aree di pericolosità secondo le modalità previste nei suddetti piani di settore.

c. ad effettuare una verifica ed aggiornamento dei dati storici delle fragilità idrogeologiche per migliorarne l'identificazione degli ambiti e l'attualità degli eventi segnalati recependo le prescrizioni dei Piani di bacino PAI.

d. a recepire i successivi punti I e III ed a considerare quale elemento vincolante di analisi il successivo punto II, così costituiti:

I. da elementi ed aree di pericolosità idraulica e geologica e da valanga classificate e quindi perimetrare nell'ambito degli adottati Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, di cui alle seguenti classi di pericolosità:

- Aree Fluviali (pericolosità P3, P4)
- P1 (pericolosità moderata);
- P2 (pericolosità media);
- P3 (pericolosità elevata);
- P4 (pericolosità molto elevata).

II. dalle ulteriori aree soggette a rischio idraulico ed ad allagamento non ricomprese nel PAI e risultanti dal Piano Provinciale di Emergenza, di cui alle seguenti classi di rischio:

- R1 (rischio moderato);
- R2 (rischio medio);
- R3 (rischio elevato);
- R4 (rischio molto elevato).
- Aree soggette ad allagamento
- Aree soggette a rischio caduta valanghe

III. "aree soggette a pericolo valanga" per la cui perimetrazione si rimanda alla cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico.

e. a perimetrare puntualmente alla scala di dettaglio dei PRC, sulla base di una puntuale ricognizione del territorio, la classificazione del territorio in classi di pericolosità e/o rischio idraulico e geologico riportata nella Carta delle Fragilità e parzialmente nelle Tavole n. 1.2 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e n. 2.5 "Carta del rischio idraulico" e conseguenti delimitazioni sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio accertate ed individuate dai citati Piani nonché le relative disposizioni normative, verificandone la coerenza con il Quadro Conoscitivo.

f. a redigere una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla verifica della riduzione delle condizioni di pericolosità e rischio relative alle previsioni del Piano che comportano una trasformazione territoriale (compresi gli aspetti relativi alla permeabilità dei terreni) che possa modificare l'uso del suolo anche locale. Ciò al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo (ad esempio con la riduzione dell'effetto dell'impermeabilizzazione superficiale dei suoli) applicando le indicazioni tecniche di cui all'allegato A della DGRV n. 2948 del 6/10/2009.

g. A verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica, il Genio Civile, le altre autorità competenti in materia idraulica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- I. integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore;
- II. acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;

III. individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;

IV. individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;

V. determinare l'interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica

VI. individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici;

VII. individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico, che devono essere sottoposte a rigorosi vincoli urbanistici;

VIII. individuare, le "linee guida comunali" per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di "rischio e/o pericolosità idraulico" presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc...) con sistemi che garantiscano un livello di permeabilità del suolo per lo smaltimento delle acque meteoriche in loco evitando così di aumenti dei livelli idrometrici a valle;

IX. individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle;

X. individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore con il rispetto delle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

h. Valutare e dare attuazione a livello urbanistico alle indicazioni da parte delle autorità preposte (Autorità di Bacino, Regione del Veneto, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Provincia, ecc.) per la realizzazione di invasi e bacini per la laminazione delle piene ai fini della mitigazione e riduzione del rischio idraulico e prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché per la regimazione degli alvei fluviali, comprese le vigenti disposizioni in materia di Polizia Idraulica e relative fasce di rispetto per la manutenzione dei corpi idrici.

i. Il PRC prevede le aree per bacini di laminazione riportate con simbologia indicativa nella tavola 2 Carta delle Fragilità, e dispone per tali aree destinazioni territoriali compatibili. Il concreto recepimento e individuazione sarà effettuato secondo le indicazioni dell'Ente competente per la loro realizzazione, in base al livello di progettazione approvato.

2. DIRETTIVE SULLE FRAGILITÀ AMBIENTALI.

I Comuni in sede di redazione dei PRC:

a. Analizzano e approfondiscono l'individuazione degli elementi di fragilità del territorio indicati nella Carta delle Fragilità del PTCP che contiene l'individuazione degli elementi che costituiscono potenziale situazione di criticità dell'ambiente fisico, suddivisi secondo criteri geomorfologici ed ambientali tesi ad individuare situazioni di criticità attive e quiescenti, volendo in questo senso fornire nel contempo un dato storico strettamente legato ai concetti di pericolosità degli elementi stessi.

b. perimetrano puntualmente tali elementi e li rappresentano con la apposita grafia con cui sono indicate le aree e gli elementi che, in base ai dati raccolti, costituiscono potenziale pericolo per eventuali interventi edificatori, oppure individuano situazioni puntuali da approfondire ed esaminare ai fini urbanistici ed edificatori.

c. approfondiscono la conoscenza di tali elementi rappresentati nel piano alla scala di dettaglio comunale, con opportune valutazioni geologiche, geomorfologiche ed ambientali, individuando le eventuali aree di influenza degli elementi considerati, allo scopo di pervenire ad una efficace e sicura pianificazione dei propri interventi.

d. elaborano la carta delle fragilità del PAT individuando le aree di territorio inidonee, idonee a condizioni e idonee ai fini della trasformazione urbanistica ed edificabilità dei suoli, coerentemente agli elementi riportati nel quadro conoscitivo.

3. Le norme tecniche di attuazione dei PRC prevedono delle opportune limitazioni circa la non trasformabilità, delle aree ricadenti all'interno delle suddette aree di influenza e/o della loro trasformabilità a condizione previa specifiche analisi e studi di compatibilità sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geologico ed ambientale, nonché delle indagini puntuali (geognostiche ed idrogeologiche) sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.

4. In caso di acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, il dato dovrà essere trasmesso in formato file shape secondo le specifiche richieste per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP.

ART. 25 - AREE DI AGRICOLTURA MISTA A NATURALITÀ DIFFUSA

1 DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:

a. orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;

b. valorizzare il ruolo dell'agricoltura e conservare il paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;

c. limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi;

d. garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all'agricoltura specializzata biologica.

e. favorire le attività di commercializzazione di vicinato ("chilometro zero") da parte delle imprese agricole.

ART. 26 – AREE AD ELEVATA UTILIZZAZIONE AGRICOLA (TERRE FERTILI)

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:

a. limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti.

b. limitare l'inserimento di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;

c. promuovere la multifunzionalità dell'agricoltura e il mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;

d. garantire la conservazione e il miglioramento della biodiversità, anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica.

ART. 63 - IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ

1. Nel rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale di settore, il PTCP definisce la rete di interesse provinciale per la mobilità delle persone e delle merci, gerarchizzata in livelli fra loro integrati che costituiscono il "sistema della mobilità".

2. La gerarchizzazione della rete ha lo scopo di definire i criteri di priorità nel fissare gli interventi per la programmazione di settore, ed ha valenza e carattere urbanistico. I Comuni, nell'ambito della propria competenza, qualificano le strade ed applicano ad esse le distanze di rispetto ai sensi del Codice della Strada. Le caratteristiche di tracciato, di sezione ed ogni altra caratteristica delle sedi viarie devono conformarsi al dettato della legislazione statale e regionale.

a. **Il primo livello** (rappresentato in tavola 4) identifica il sistema delle connessioni esistenti e di progetto d'area vasta e comprende:

I. La rete stradale di interesse interregionale, nazionale, costituiti dalla rete autostradale e superstrade;

II. le principali strutture di servizio per la logistica (terminal intermodali da sviluppare) e i principali nodi intermodali di eccellenza;

III. il sistema di trasporto su ferro di interesse sovraprovinciale, che garantisce i collegamenti e le connessioni regionali e nazionali;

IV. i nodi di interscambio passeggeri di primo livello con caratteristiche di eccellenza, che garantiscono il collegamento con i servizi di valenza regionale e nazionale;

b. **Il secondo livello** (rappresentato in tavola 4) identifica le principali infrastrutture di interesse provinciale e interprovinciale che costituiscono l'ossatura portante del sistema dei collegamenti sul quale si attesta e organizza la rete di distribuzione ed è costituito da:

V. la rete stradale principale che garantisce i collegamenti sia interprovinciali sia intraprovinciali e di collegamento con la rete di primo livello;

VI. il sistema di trasporto su ferro e le principali reti di trasporto su gomma di interesse provinciale (aste della maglia principale) che costituiscono l'ossatura del trasporto pubblico locale;

VII. i nodi di interscambio di interesse sovralocale, che raccolgono l'utenza dai centri minori verso i principali poli, con le linee di adduzione che servono capillarmente il territorio;

c. **Il terzo livello** (rappresentato in tavola 4) identifica il sistema della mobilità di collegamento intercomunale di interesse provinciale a supporto delle attività e di valorizzazione dei sistemi economici locali e di collegamento con il secondo livello.

3. Nel rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale di settore, il PTCP nella tavola 5 identifica il sistema della mobilità lenta, orientato alla fruizione del patrimonio territoriale e ambientale con modalità leggere e lente, costituito da percorsi ciclabili, da tracciati storici e dalle ippovie. La rete dei collegamenti ciclabili è così definita:

a. **primo livello** : rete piste ciclabili di collegamento interprovinciale con valenza regionale. Il PTCP recepisce il progetto strategico "Via Ostiglia" art. 26 L.R. 11/2004;

b. **secondo livello** : piste ciclabili di collegamento intercomunale con valenza provinciale individuate dal PTCP;

c. **assi ciclabili relazionali** : la cui rappresentazione in cartografia non definisce un tracciato ma la necessità di creare il collegamento che dovrà essere definito in accordo con i Comuni interessati.

4. DIRETTIVA. La rappresentazione cartografica del sistema della mobilità costituisce la localizzazione della viabilità esistente e la individuazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione di progetto che saranno recepiti dai Comuni interessati in base al livello di progettazione raggiunto, come meglio indicato all'art. 64. La rappresentazione delle connessioni riportate in tav. 4

come “collegamenti con tracciati da definire” non individua un tracciato ma la necessità di creare il collegamento, che dovrà essere definito in accordo con i Comuni interessati. La rappresentazione dell’ “area critica per la viabilità” riportata nella tav. 4 evidenzia situazioni di particolare complessità in relazione ai collegamenti viari; per tali ambiti risulta necessario procedere a specifiche verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e funzionale, da attuarsi secondo le procedure di legge con la partecipazione dei comuni territorialmente interessati.

5. I piani provinciali di settore potranno approfondire l’organizzazione dei livelli in coerenza agli obiettivi fissati dal PTCP.

6. DIRETTIVA GENERALE. Nella progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi al sistema della mobilità provinciale e per gli interventi relativi alla mobilità nella pianificazione comunale, che vadano ad interessare siti della rete Natura 2000 o elementi della rete ecologica, dovranno essere previste particolari misure di mitigazione e di prevenzione rispetto alla frammentazione territoriale dovuta alla loro realizzazione, tenendo conto anche delle opportunità e dei possibili effetti positivi di interventi condotti in modo compatibile con la struttura naturale del paesaggio (corridoi e fasce tampone lungo le infrastrutture viarie, opere di ingegneria naturalistica, ecc.).


Fig.4: Estratto da Tavola n°1 A del PTCP della Provincia di Vicenza



Legenda

	Confine del FTCP		PERICLOSITA' IDRAULICA PAI (Art.10)
	Confini comunali		P1
	DISSESTI GEOLOGICI (Art.10)		P2
	Scarpato di degradazione (Art.10)		P3
	Frana attiva e non attiva (Art.10)		P4
	Cono de alluvionale attiva (Art.10)		Area fluviali
	Cono de alluvionale non attiva (Art.10)		PERICLOSITA' IDRAULICA MONTAGNA PAI (Art.10)
	Cascioni e coni di valanga (Art.10)		P1
	Dissesti geologico difesa del suolo Provinciale (Art.10)		P2
	Impianto nelle talferia murale (Art.10)		P3
	Area degradate per presenza storica di rifiuti (Art.12)		P4
	Deiezioni (Art.10 - Art.12)		Palco frane PAI
	Dopulazione (Art.23 - Art.13)		RISCHIO IDRAULICO PRATO PROVINCIALE DI FERRISARAZZA (Art.10)
	Aziende a rischio incidente rilevante (art.8 D.LGS.334/99) (Art.13)		R1
	Aziende a rischio incidente rilevante (art.8 D.LGS.334/99) (Art.13)		R2
	Acquedotti inquinati (Art.10 - Art.28)		R3
	ACQUA		R4
	Pozzi di attingimento idropotabile (Art.28)		Area idrogeologica o ristagno idrico (Art.10)
	Sorgenti (Art.13 - Art.35)		Area a rischio caduta valanghe Piana Provinciale di Emergenza (Art.10)
	Grotte (Art.10 - Art.39)		Cavo attivo (Art.13)
	Sorgenti e Grotte coincidenti		Cave estinte (Art.13)
	Risorgivo (Art.30 - Art.20 - Art.10)		Carriermineerari attivi (Art.13)
	Idrografia primaria (Art.29 - Art.10)		Concessioni minerarie esistenti (Art.13)
	Idrografia secondaria (Art.29 - Art.10)		RISCHIO SISMICO (Art.11)
	Idrografia secondaria (Art.29 - Art.10)		Zona 2
	Alvei fluviali Dipendenti e Drenanti (Art.29)		Zona 3
	Limite superiore della fascia delle risorgive (Art.36 - Art.29 - Art.10)		Zona 4
	Spartiacque litogeologico (Art.29 - Art.10)		LINCE LLL/TROCI E (Art.10)
	Area di ricarica Bacino Sotante Laguna di Venezia (Art. 9 -10-28)		da 50 a 133 Kw
	Limite imbocco acquiferi in prassione (Art.28) (limite inferiore dell'area di ricarica della falda)		da 133 a 271 Kw
	CASSE DI ESPANSIONE E BACINI DI LAMINAZIONE (D.C.P.n.118 del 30/10/2016) Art. 10		da 271 a 580 Kw
	Opere esistenti		Melanodotti (Art.10)
	Opere proposte		

Fig.5a: Estratto da Tavola n°2 2 del PTCP della Provincia di Vicenza



Legenda



Confine del PTC



Confine comunale

COPERTURA DETRITICA COLLUVIALE ED ELUVIALE



Copertura detritica colluviale ed eluviale

L-DET-01

ACCUMULI DI FRANA



Accumuli di frana

L-FRA-01

DEPOSITI ALLUVIONALI



Materiali granulari più o meno addensati dei terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa

L-ALL-01



Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa

L-ALL-05



Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri antichi a tessitura prevalentemente sabbiosa

L-ALL-06



Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in matrice fine sabbiosa

L-ALL-07



Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in matrice fine sabbiosa - INFRAMORENICI

L-ALL-17

LITOLOGIA DEL SUBSTRATO



Rocce compatte massicce o a stratificazione indistinta

L-SUB-01



Rocce compatte stratificate

L-SUB-03



Rocce superficialmente alterate e con substrato compatto

L-SUB-04



Rocce compatte prevalenti alternate a strati o interposizioni tenere

L-SUB-05

SEGNI CONVENZIONALI



Stratificazione < 8°



Stratificazione 8 - 20°



Stratificazione 20 - 40°



Stratificazione > 40°



Faglie e sovrascorrimenti certi




Faglie e sovrascorrimenti sepolti

Fig.5b: Estratto da Tavola n°2 5 del PTCP della Provincia di Vicenza



Legenda








Fig.6: Estratto da Tavola n°3 1 A del PTCP della Provincia di Vicenza



Legenda

-  Confine del PTCP
-  Confini comunali
-  Idrografia primaria
-  Idrografia secondaria
-  Aree umide di origine antropica
-  Specchi lacuali
-  Geostiti e codice (Art.39)
-  Risorgive (Art. 36)
-  Sorgenti (Art.10 - Art.39)
-  Grotte (Art.10 - Art.39)
-  Sorgenti e Grotte coincidenti
-  Aree Carsiche (Art. 14)
-  Zone boscate (Art. 38)
-  Siti di Importanza Comunitaria
-  Zone di Protezione Speciale
-  Aree Nucleo/Nodi della rete (Art. 38)
-  Stepping Stone (Art.38)
-  Corridoi ecologici principali (Art. 38)
-  Corridoi ecologici secondari (Art. 38)
-  Corridoi PTRC (Art. 38)
-  Buffer zone/Zone di ammortizzazione o transizione (Art. 38)
-  Restoration area/Area di rinaturalizzazione (Art. 38)
-  Barriere infrastrutturali (Art. 38)
-  Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25)
-  Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26)
-  Aree di agricoltura Periurbana (Art.23)
-  Aree agropolitano (Art.24)


Fig.7: Estratto da Tavola n°4 1 A del PTCP della Provincia di Vicenza



Legenda

	Confine del PTCP		VIABILITA' ESISTENTE (Art.63)
	Confini Comunali		Primo livello
SERVIZIO ED ATTREZZATURE DI RILIEVO PROVINCIALE			Secondo livello
	Polo universitario		Terzo livello
	Polo Istituti Superiori		Caselli autostradali esistenti
	Fiera		Area critica per la viabilità
	Aeroporto	VIABILITA' DI PROGETTO (Art.63)	
	Porte della Montagna (Art.92)		Primo livello
	Porte dei Berici (Art.94) (Piano Carra Monti Berici)		Secondo livello
AMBITI PER LA PIANIFICAZIONE COORDINATA FRA PIU' COMUNI			Terzo livello
	Territori Valdesico Sud (Art.89)		Collegamenti con tracciato da definire di Secondo livello
	Vi. Ver. (Art.90)		Collegamenti con tracciato da definire di Terzo livello
	Vicenza e il Vicentino (Art.91)		Caselli autostradali di progetto
	Poli città dell'alto Vicentino (Art.82)	MOBILITA' SOSTENIBILE SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO (Art.63 - 64)	
	Bassano e prima cintura (Art.93)		Collegamento rapido di massa
	Multifunzionalità dell'area Berica (Art.94)		Maglia Principale Trasporto Pubblico Locale
	Ambito di riequilibrio territoriale (Art.88)		Assi di connessione
SISTEMA PRODUTTIVO			Linea Alta Velocità/Alta capacità
	Aree produttive (Art.65- Art.71)		Linea ferroviaria esistente
	Aree produttive ampliabili (Art.67)		Nuovo collegamento ferroviario PTRC
	Polo elettromeccanico Vicentino-Veneto (Art.94) (Piano Carra Monti Berici)		Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
SISTEMI PRODUTTIVI DI RANGO REGIONALE			Stazioni ferroviarie esistenti
<i>Territori, Piattaforme e Aree Produttive</i>			Stazioni ferroviarie SFMR
	Territori urbani complessi (Art.73)		Nodi di interscambio di I° livello (Art.63)
	Territori geograficamente strutturali (Art.73)		Nodi di interscambio di II° livello (Art.63)
<i>Territori strutturalmente conformati</i>			Terminal Intermodale da sviluppare
	Aree produttive multiuso complesse con tipologia prevalentemente commerciale (Art.78)		Aree scistiche da piano provinciale e piano regionale neve (Art.54)
	Strade mercato (Art.78)		Aree scistiche previste da piano regionale neve (Art.54)
	Piattaforme produttive complesse regionali (Art.73)		PAT semplificati (Art.95)
	Presidio Ospedaliero ASL esistente		
	Presidio Ospedaliero ASL di progetto		

Fig.8: Estratto da Tavola n°5 1 A del PTCP della Provincia di Vicenza



Legenda

	Confini del PTCP		Ville di Interesse Provinciale (Art.45)
	Confini Comunali		Ville di particolare Interesse Provinciale (Art.46 - 47)
	Corsi acqua	CONTESTI FIGURATIVI	
	Ambiti boscati		Contesti Figurativi ville Palladiane (Art.47)
	Canali storici		Contesti Figurativi ville Venete (Art.48)
	Aree verdi perurbane (Art.37)	BEN CULTURALI	
AMBITI STRUTTURALI DI PAESAGGIO PTRC (Art.46)			
	Messico del Grappa		Musei della tradizione (Art.53)
	Altopiano di Sette Comuni		Museo aperto Giardini del Sasso (Piano d'area Altopiano dei Sette Comuni)
	Altopiano di Tonezza		Centri di spiritualità e dei grandi edifici monastici (Art.50)
	Piccole Dolomiti		Terme di Recoaro
	Prealpi Vicentine		Ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e da valorizzare (Art.58)
	Costi Vicentini		Zone intervento grande guerra (Art.52)
	Prealpi e Colline Trevigiane		Città murate, manufatti difensivi e siti fortificati (Art.51)
	Gruppo collinare dei Berici		Manufatti vari di interesse storico (Art.58)
	Alta Pianura tra Brenta e Piave		Sacelli/Ossari della grande guerra (Art.52)
	Alta Pianura Moenina		Manufatti di archeologia industriale (Art.43)
	Alta Pianura Veronese		Ville e palazzi (Art.58)
	Pianura tra Padova e Vicenza		Città fabbrice Schio-Valdagno (Art.42)
	Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige		Parchi giardini storici (Art.58)
AREE AGRICOLE PTRC			
	Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25)		Linee ferroviarie storiche (Art.54)
	Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26)		Strada Romana PTRC (Art.56)
	Aree di agricoltura Perurbana (Art.23)		Siti con schema direttore (Piano d'area Monti Berici)
	Aree agropollano (Art.24)		Aree con progetto soma (Piano d'area Monti Berici)
STRADE DEI VINI			
	Strada dei Colli Berici		Aree agrostrutturate (Art.41)
	Strada del Recioto	ZONE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO	
	Strada del Torcolato		Terrazzamenti (Art.55)
RETI FRUITIVE MOBILITA' LEVITA			
	Piste ciclabili di 1° livello (Art.63 - 64)		Uvini/Catèggi (Art.55)
	Piste ciclabili di 2° livello (Art.63 - 64)		Prati stabili (Art.55)
	Assi ciclabili relazionali (Art.63)		Prati Unici (Art.56)
	Ippovia (Art.64)		

3.5 Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale del Comune di Zugliano

Con Conferenza dei Servizi in data 12/09/2008 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale P.A.T.I. "Terre di Pedemontana Vicentina" ratificato con D.G.R. n. 2777 del 30/09/2008.

Per quanto riguarda il sito di progetto si rilevano i seguenti elementi di tutela e zonizzazione previsti dal P.A.T.:

Rif. Tavola PATI	Elemento del PATI ricadente all'interno dell'area di progetto	Rif. Norme Tecniche di Attuazione del PATI
Tavola n. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale	- Vincolo sismico – Zona 3 - Eletrodotti / Fasce di rispetto	Art. 7 Art. 7
Tavola n. 2 Carta delle invariati	-Il sito di progetto ricade ai margini di una viabilità panoramica -In parte all'interno di un cono visuale	Art. 8 Art. 26
Tavola n. 3 Carta della fragilità	Compatibilità geologica ai fini urbanistici: - Area idonea a condizione;	Art. 7
Tavola n. 4.2 "Carta della trasformabilità"	Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.): - A.T.O. 10 "Pianura" Azioni strategiche: - Attività produttive in zona impropria Valori e tutele -Parzialmente interessata da un cono visuale	Art. 9-10 Art. 18-32 Art. 26

In riferimento alla cartografia del PATI si evidenzia quanto segue:

- Parte dell'area di proprietà rientra nel vincolo "Eletrodotti / Fasce di rispetto"; *Nell'area in cui sono presenti gli impianti e si svolgono le lavorazioni è rispettato l'obiettivo di qualità di 3 μ Tesla (vedi simulazione ARPAV del 16/01/2006).*
- La zona di oggetto di intervento ricade, secondo le tavole di Piano, in parte su area per attività produttive in zona impropria e in parte su zona agricola. Si richiama inoltre la classificazione territoriale dettata dal Piano degli Interventi che classifica l'area di progetto come "Area sottoposta ad ambito di sportello unico".

Il PI assume, quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, i criteri stabiliti dal P.A.T.I. vigente, sono pertanto assoggettabili alla procedura dello sportello unico tutte le attività esistenti che di fatto operino nel territorio comunale. Per i progetti di ampliamento delle attività produttive, in zona propria o impropria, che non si conformano alle indicazioni previste dal presente PI, ma si conformano ai criteri stabiliti dal P.A.T.I., l'Amministrazione Comunale può, motivatamente, procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 07.09.2010 n. 160. Per i procedimenti che comportino variazione al P.A.T.I., si coordinano le procedure previste dall'art. 8 del D.P.R. 07.09.2010 n. 160 con

quelle del P.A.T.I., secondo il combinato disposto dell'art. 14, ed art. 15 della L.R. 11/2004.

- L'area rientra in classe 3 di rischio sismico, come tutto l'intero territorio comunale per effetto del OPCM del 20/03/2003 n. 3274 e della Deliberazione del Consiglio Regionale 03.12.2003 n. 67 nonché dell' OPCM n. 3519/2006 e alla DGRV n. 71 del 22.01.2008. Le prescrizioni e vincoli prevedono l'obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo. Nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, vi è l'obbligo della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti, sono disciplinate dai competenti provvedimenti statali e regionali in materia.

- Il sito in esame è posto ai margini di una viabilità panoramica. Sono ricompresi in tali ambiti i tratti stradali facenti parte della viabilità panoramica. Le N.T.A indicano che il PI dovrà attenersi ai seguenti indirizzi:

a) vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro dell'ambito urbanizzato o dell'edificazione diffusa, sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;

b) le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;

c) sono evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa di norma e di interesse storico turistico.

Il fabbricato in progetto ha altezza massima non superiore ai fabbricati limitrofi e non risulterà visibile dalla viabilità panoramica in quanto nascosto dagli edifici esistenti.

- In parte l'area è interessata da un cono visuale.

Le N.T.O. del P.I. prevedono che *all'interno dei coni visuali è impedita la costruzione di nuove edificazioni.*

Ai fini della tutela della visibilità e della percezione unitaria del contesto, per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b), c), d) del D.P.R. n° 380/2001 purchè gli interventi siano eseguiti con altezza inferiore o pari a quella esistente ed il fronte del fabbricato verso il cono visuale rimanga invariato oppure sia ridotto.

Il fabbricato in progetto ha altezza massima non superiore ai fabbricati limitrofi e non risulterà visibile dal cono visuale in quanto nascosto dagli edifici esistenti.

Non sono presenti altri vincoli alla pianificazione territoriale. Per quanto riguarda la compatibilità dell'intervento con la Tavola n°3: Carta della fragilità del PATI del Comune di Zugliano, si rimanda al paragrafo 5.5, dove sono stati analizzati gli impatti sulla componente suolo e sottosuolo.

Nel seguito si riportano gli estratti delle N.T.A. relativamente agli articoli precedentemente individuati.

Art. 7 – Norme di tutela

- Vincolo sismico

Il problema di come eliminare le perdite umane e di come limitare i danni indotti da un sisma è fondamentale nell'ottica della programmazione degli interventi sul territorio.

Nell'ambito della progettazione antisismica è quindi necessario conoscere lo scuotimento (movimento) del terreno in prossimità delle strutture provocato dal terremoto.

L'accelerazione orizzontale di picco (a_g) prodotta al bedrock sismico ($V_s > 800$ m/s, V_s = velocità delle onde di taglio) da un terremoto, con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni, viene determinata sulla base della classificazione sismica del territorio nazionale ed è legata alle caratteristiche sismotettoniche, alle modalità di rilascio dell'energia alla sorgente, alla propagazione delle onde sismiche dalla sorgente al sito. Tutti i comuni appartenenti al PATI sono classificati sismici in zona 3 dalla D.G.R.V. n. 67 del 03.12.2003.

Nel territorio intercomunale, l'accelerazione (max), di picco orizzontale del suolo (a_g) di categoria A, di riferimento in base alle specifiche norme è di 0,15 g.

Dall'analisi della Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (redatta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel 2004 e recepita dalla più recente Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 si può dedurre che il territorio intercomunale è compreso nella fascia di accelerazione (max) di picco

orizzontale del suolo (a_g) di categoria A di 0,150-0,175 g.

L'uso, nelle procedure di calcolo della progettazione antisismica, del valore di 0,15 g, posto in base all'inserimento in zona sismica 3, comporta pertanto una leggera sottostima dell'azione sismica di progetto.

L'accelerazione a_g non può essere utilizzata direttamente per calcolare l'azione sismica indotta sulle strutture, poiché, per come è stata definita, non corrisponde all'accelerazione al suolo di fondazione. Infatti, gli strati di terreno sovrapposti al bedrock modificano il moto del basamento e conseguentemente le caratteristiche segnale. Questo cambiamento è conosciuto come risposta sismica locale ed è

relazionato alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, morfometriche e geotecniche locali.

In ragione del vincolo imposto, per i singoli interventi sul territorio intercomunale dovranno pertanto essere rispettate le vigenti disposizioni normative; di seguito si elencano le principali norme relativamente agli aspetti più strettamente geologici, geotecnici e sismici: L. 02.02.1974, n. 64, D. M. 14.05.1982, D.M. 11.03.1988, Circ. LL. PP. 24 settembre 1988, n° 30483 Circ. Reg, Veneto 05.04.2000, n. 9, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, D.C.R. 67/2003, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.05.2005 n. 3431 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.09.2005, O.P.C.M. 3519/2006 e D.G.R. 71/2008.

- Elettrodotti: fasce di rispetto L.R. 27/93 e succ. modif., L. 36/2001, D.P.C.M. 8 luglio 2003

DIRETTIVE

La previsione di destinazioni urbanistiche a prolungata permanenza umana in prossimità di linee elettriche ad alta tensione esistenti (con riferimento alle fasce di attenzione indicate nella apposita tavola dei vincoli) deve essere subordinata alla preventiva valutazione dell'esposizione umana ai campi magnetici, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a bassa frequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, e comunque di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche, prescrivendo, in caso di superamento dei valori-obiettivo fissati dalla normativa vigente, idonee misure di mitigazione.

Le trasformazioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di siti destinati a emergenze umane prolungate in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti devono essere subordinate ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, e comunque di evitare l'insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche, prescrivendo, in caso di superamento dei valori-obiettivo fissati dalla normativa vigente, idonee misure di mitigazione.

PRESCRIZIONI

La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti, è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore. Le distanze indicate nella tav. n. 1 potranno essere variate in conformità alla situazione di fatto esistente.

- Vincoli di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica – Compatibilità geologica, perimetrazione delle aree a rischio geologico-idraulico - aree a bassa trasformabilità geologica.

Il PATI individua nella tav. n. 3, denominata Carta delle Fragilità, e riporta nella Relazione Geologica siti ed elementi per i quali il motivo di interesse è prevalentemente di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica.

DIRETTIVE

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio ed alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, è stata redatta la "Carta delle Fragilità" che costituisce una sintesi delle limitazioni naturali all'uso del territorio relativamente, in particolare, a:

- natura litologica e caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni;
- rischio di dissesti idrogeologici ed idraulici;
- vulnerabilità degli acquiferi.

Tali componenti dell'ambiente rendono, in talune aree, bassa o poco probabile, la trasformabilità del territorio.

Nell'ambito del PATI, con particolare riferimento alla compatibilità geologica ai fini edificatori ed agli aspetti connessi con il rischio geologico-idraulico, i terreni sono stati classificati secondo tre classi, così suddivise:

- Classe di compatibilità I – Terreni idonei
- Classe di compatibilità II – Terreni idonei a condizione
- Classe di compatibilità III – Terreni non idonei

Sulla base delle analisi condotte, la classificazione suddetta risulta fondata sulla valutazione di specifici indici di qualità del sottosuolo (con particolare riferimento alla composizione litologica ed alle caratteristiche geotecniche dei terreni interagenti con le opere di fondazione, all'erosione delle sponde torrentizie, alla salvaguardia di singolarità geologiche e geomorfologiche, ed in generale alla protezione delle risorse naturali) e sul grado di rischio relativo ad esondazioni, frane, colate detritiche o periodico ristagno idrico.

PRESCRIZIONI

Nelle aree ove non vi è alcun limite all'edificazione e non esposte al rischio geologico-idraulico, classe I – terreno idoneo, gli interventi sul territorio sono in ogni caso soggetti alle citate disposizioni normative vigenti (D.M. 11.03.1988, D.M. 14.09.2005, D.M. 14/01/2008).

Nelle aree ove esistono limiti all'edificazione per territori mediamente esposti a pericolosità geologico-idraulico, classe II - terreni idonei sotto condizione, le modificazioni apportate artificialmente alla configurazione ed allo stato dei luoghi, volte all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di rischio geologico-idraulico o di penalizzazione all'edificazione, dovranno essere accertate e dimostrate mediante specifiche indagini geognostiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geologiche-ambientali in conformità alle condizioni di criticità rilevate nella relazione geologica allegata al presente strumento urbanistico ed alla carta delle fragilità del PTCP.

Nelle aree sottoposte a pericolosità geologico-idraulico, con particolare riferimento all'edificazione di fabbricati ed alla realizzazione di opere/infrastrutture interagenti con il sottosuolo, peraltro regolamentate dalla vigente normativa (D.M. 11.03.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", Nuove Norme Tecniche emanate dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti con Decreto del 14 settembre 2005), non sono ammesse nuove edificazioni, se non appositamente previste nei PRG vigenti e purchè non in contrasto con quanto previsto dalla presente normativa.

Inoltre si osserva quanto segue:

- per l'area collinare/montana, le motivazioni che rendono non idonei i terreni all'edificazione sono da ricondurre essenzialmente all'eccessiva acclività del pendio, alla prossimità a solchi in erosione o a cigli di scarpate, alla presenza di terreni con segni di instabilità attiva o pregressa. Nelle zone in pendio, l'esecuzione di movimenti di terra, finalizzati all'insediamento abitativo o infrastrutturale, potrà essere consentita sulla base di indagini geognostiche dettagliate atte a verificare la stabilità dello scavo o della zona di riporto dei materiali di scavo.

Analoghe misure cautelative dovranno estendersi agli interventi di miglioramento fondiario ed alle operazioni di scavo per finalità agricole, in particolare quando possono minare la continuità del normale deflusso delle acque superficiali. Sono altresì ammesse tutte le opere pertinenziali che, a fronte di dimostrate motivazioni tecniche, non vadano ad influenzare il naturale deflusso delle acque superficiali;

- per quanto concerne le aree di fondovalle ed il territorio di pianura, sono da considerare elementi di rischio geologico-idraulico e fattori penalizzanti l'edificabilità la vicinanza ai corsi d'acqua e ai loro presidi, la presenza di condizioni di ristagno idrico o di deflusso difficoltoso, la vicinanza al ciglio delle scarpate di escavazione o di scarica, la prossimità agli sbocchi delle incisioni vallive o al piede di pendii franosi o comunque predisposti ai fenomeni di dissesto. Sono ammessi interventi di miglioramento fondiario e operazioni di scavo per finalità agricole, che non vadano a minare la continuità del normale deflusso delle acque superficiali. Sono altresì ammesse tutte le opere pertinenziali che, a fronte di dimostrate motivazioni tecniche, non vadano ad influenzare il naturale deflusso delle acque superficiali.

Relativamente alle aree di cava individuate nella tav. n. 3 con apposita cartografia e indicate nella tav. 4 con specifico cartiglio, alcune sono state inserite nella classe di compatibilità 2, in quanto in tali ambiti potranno essere svolte, a estinzione dell'attività estrattiva, attività produttive compatibili con il sito attraverso mirate scelte progettuali definite dal PI.

Il PI, per alcuni ambiti di classe di compatibilità 3 potrà prevedere variazioni entro il 5% dell'ambito individuato dal PATI per precisazioni puntuali di dettaglio supportate da indagini che dichiarino la conformità della variazione alla classe di compatibilità e garantendo gli interventi previsti.

Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute massi, ecc., possono essere consentite le attività di movimentazione e/o trasporti di materiali,

comprese le attività di cava, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto.

Art. 8 – Invarianti strutturali

Le invarianti strutturali del territorio sono gli elementi fisici, economici, sociali e culturali presenti. Esse sono l'espressione del perdurare di rapporti spaziali, produttivi, sociali e culturali che, nella lunga durata, hanno determinato l'assetto del territorio costituendone gli elementi identitari e permanenti ed inoltre sono manifestazione localizzata delle risorse naturali e delle altre risorse essenziali, presenti nel territorio comunale. Le invarianti strutturali sono individuate nella tav. 2 e sono soggette a specifici criteri e limiti al fine di garantire la tutela e la valorizzazione nei processi evolutivi.

- Invariante di natura geologica – Elementi geologici del territorio

DIRETTIVE

Per "invariante di natura geologica" si intende un ambito territoriale caratterizzato da particolari evidenze ed unicità geologiche, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Nel medesimo sito non vanno effettuate modifiche morfologiche ed idrologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni.

PRESCRIZIONI

Il PATI demanda al PI, sulla base di analisi più dettagliate, l'individuazione precisa, o in aggiunta, di tali elementi, e le disposizioni affinché gli interventi ammessi nel territorio ne curino la tutela, la conservazione e il loro utilizzo anche turistico.

- Invariante di natura paesaggistica - Ambiti di linea di orizzonte

Sono ambiti che per l'azione congiunta di fattori paesaggistici e naturali creano un interesse paesistico predominante a protezione delle immagini tipiche della zona e conseguentemente dell'immagine storica collettiva.

Essi sono generati dalla rilevante posizione dei crinali e hanno l'obiettivo di non occludere la linea di orizzonte.

PRESCRIZIONI

Il PI può meglio definire tali ambiti, con una diminuzione massima del 10% del perimetro dell'area interessata, in seguito a verifiche puntuali.

Il PI, recependo gli ambiti del PATI, non può consentire nessun intervento che vada a modificare la linea di orizzonte da essi generata. Vanno evitati gli interventi che limitino la visuale della linea di orizzonte, in particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini del crinale sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta. In tali ambiti sono ammesse edificazioni solo se localizzate:

- nei coni d'ombra di veduta in cui l'interferenza visiva con i crinali risulta influente alla protezione degli stessi;

- negli ambiti urbanizzati o di edificazione diffusa individuati purchè l'edificio sia ad una distanza non superiore di 50 metri dall'edificio esistente.

In tutti i casi di nuova edificazione si dovranno prevedere:

- specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico per l'ambito minimo di interferenza visiva, connesso agli interventi edilizi. Per gli edifici ed

attrezzature di servizio alla attività agricola, i progetti andranno corredati da uno studio di impatto visivo e dall'adozione di adeguate opere di mitigazione;

- il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, etc.);

- vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale;

- va evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrorodotti, linee telefoniche aeree);

- vanno evitate le installazioni pubblicitarie ad eccezione di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico e i mezzi pubblicitari di modeste dimensioni posti nelle sedi delle imprese.

Ai fini della tutela degli ambiti, per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il PATI stabilisce le seguenti limitazioni e condizioni per gli interventi sui manufatti edilizi nuovi ed esistenti demandando al PI la specifica e precisa definizione:

- altezza massima equivalente di norma a due piani fuori terra;

- giacitura coerente con la stabilità del versante;

- interrimento di parte dei volumi, qualora lo consenta l'orografia del terreno;

- per il manto di copertura l'utilizzo di materiali tradizionali o comunque coerenti con la configurazione del manufatto edilizio;

- i nuovi manufatti devono essere accompagnati da progetti di inserimento paesaggistico nel contesto.

Al fine di un corretto inserimento si demanda al PI di evidenziare i casi di corretto inserimento e non corretto inserimento.

Il PI negli ambiti ricadenti all'interno contemporaneamente di tale invariante e di vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (colline delle Bregonze, collina di Lonedo, etc..) non deve ammettere strutture agricole stabili, anche se previste dal piano aziendale.

- Invariante di natura paesaggistica - Viabilità panoramica

PRESCRIZIONI

Sono ricompresi in tali ambiti i tratti stradali facenti parte della viabilità panoramica; il PI dovrà attenersi agli indirizzi successivi:

a) vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del ambito urbanizzato o dell'edificazione diffusa, sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;

b) le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;

c) sono evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa di norma e di interesse storico turistico.

Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

- Invariante di natura paesaggistica – Grandi alberi

PRESCRIZIONI

Sono riportati, con apposita grafia, i grandi alberi, individuati nell'apposito allegato del PTCP. Il PATI demanda al PI la verifica dell'esistenza e l'applicazione di apposita normativa in conformità a quanto previsto dal PTCP stesso. Gli interventi di abbattimento saranno consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, pubblica incolumità e comunque con apposita autorizzazione e sostituzione con nuovi esemplari di specie analoga.

- Invariante di natura ambientale – Ambiti di Varco agricolo non compromesso

Sono ambiti ancora integri ed aperti rispetto al tessuto insediativo, in cui le finalità riguardano la tutela a fini naturalistici della zona agricola non compromessa, intendendosi per tali i territori ed elementi naturali trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da elevati livelli di naturalità e biodiversità ovvero dalla presenza di singolarità o di eccellenze floristiche, vegetazionali, faunistiche e di coltura agraria, associati spesso anche a valori ambientali e paesaggistici.

DIRETTIVE

La tutela è finalizzata ad arrestare processi degenerativi in corso orientando l'evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio, concependo la valorizzazione come condizione per il mantenimento delle caratteristiche ambientali, in particolare si dovrà auspicare:

- conservazione e salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e biodiversità evitando le monoculture estensive ed impedendo la sostituzione o l'integrazione delle essenze non pertinenti alla zona;
- promozione della conoscenza degli ambiti di interesse naturalistico anche attraverso la realizzazione di percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata impedendo smembramenti e separazione delle aree verdi;
- conservazione ed incentivazione del riuso di tecniche e pratiche colturali tradizionali tendenti all'agricoltura biologica.

PRESCRIZIONI

La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme che vanno tradotte in indicazioni progettuali e normative dal PI. Per tutti gli ambiti, il PATI, ammette il solo esercizio dell'attività agricola escludendo l'attività di cava, discarica di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere.

Per tali aree il PATI, in conformità a quanto previsto dal PTCP, non consente nessuna edificazione se non inserita non oltre i 100 ml. dal perimetro degli edifici esistenti.

Gli interventi per l'edificazione in tali aree sono ammessi solo attraverso il ricorso alla procedura prevista dall'art. 32 delle presenti norme.

- Invariante di natura ambientale – Nodo ecologico Ambientale;

Sono ambiti ancora integri ed aperti ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un alto contenuto di naturalità. La finalità di dette aree è la conservazione dei valori naturalistici e la promozione di attività umane con essi compatibili.

DIRETTIVE

La tutela è finalizzata ad arrestare processi degenerativi in corso orientando l'evoluzione delle parti degradate verso situazioni di equilibrio, concependo la valorizzazione come condizione per il mantenimento delle caratteristiche ambientali, in particolare:

- conservazione e salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e biodiversità evitando l'integrazione delle essenze non pertinenti alla zona; - promozione della conoscenza degli ambiti di interesse naturalistico anche attraverso la realizzazione di percorsi didattici e/o punti di osservazione guidata, impedendo smembramenti e separazione delle aree verdi;

- conservazione ed incentivazione del riuso di tecniche e pratiche colturali tradizionali tendenti all'agricoltura biologica.

PRESCRIZIONI

La tutela si attua sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti norme che vanno tradotte in indicazioni progettuali e normative dal PI. Per tutti gli ambiti, il PATI ammette il solo esercizio dell'attività agricola, escludendo l'attività di cava, discarica di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere.

Per tali aree il PATI, in conformità a quanto previsto dal PTCP, non consente nessuna edificazione se non inserita non oltre i 100 ml. dal perimetro degli edifici esistenti.

Gli interventi per l'edificazione in tali aree sono ammessi solo attraverso il ricorso alla procedura prevista dall'art. 32 delle presenti norme.

Il PI negli ambiti ricadenti all'interno contemporaneamente di tale invariante e di vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (colline delle Bregonze, collina di Lonedo) non deve ammettere strutture agricole stabili impattanti, anche se previste dal piano aziendale.

- Invariante storico monumentale – Ville Venete ed edifici di valore monumentale e testimoniale.

Sono ricompresi in tali ambiti gli immobili individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete nonché gli edifici di valore monumentale e testimoniale individuati dall'amministrazione comunale.

PRESCRIZIONI

Il PI persegue la tutela degli edifici individuati attribuendo le categorie di intervento 1 e 2. In deroga a tale attribuzione, previa opportuna analisi storico monumentale, il PI potrà puntualmente prevedere per gli edifici che non si ritiene meritevoli di tutela una variazione nella categoria 3, anche con eventuale parere dell'ente competente.

Per tali edifici vige quanto stabilito all'art. 19 della presente normativa e sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causarne la distruzione e il danneggiamento.

- Invariante storico monumentale - Manufatti minori di interesse ambientale-testimoniale

Sono ricompresi, in tale ambito, manufatti o segni di interesse culturale che testimoniano le tradizioni del luogo, in particolare del territorio agricolo. Si tratta di capitelli, rocchi, cappelline, fontane, abbeveratoi, muri in pietra e sasso, terrazzamenti, recinzioni, cancellate, gradinate, etc.

PRESCRIZIONI

Per tali manufatti sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causarne la distruzione, il danneggiamento o il deturpamento.

Il PATI demanda al PI, sulla base di analisi più dettagliate, la precisa individuazione, anche in aggiunta, di tali elementi, e la definizione, in funzione delle complessive esigenze di assetto territoriale, dei vincoli e limitazioni d'uso che debbono essere osservati per la loro conservazione e valorizzazione.

Il PI definirà per ciascuno, o per gruppi, le modalità di intervento, che potranno essere di restauro, di risanamento, o di ripristino delle forme originarie.

Art. 9 – Ambiti territoriali intercomunali

Gli ATI sono ambiti caratterizzati da una specifica e riconoscibile modalità di rapporto costitutivo tra gli elementi fisici naturali e le trasformazioni introdotte dal protrarsi di attività umane di lungo periodo. La loro suddivisione del territorio è indicata e delimitata nella tav. n. 4. Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, le ATI sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, finalizzato alla salvaguardia della configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale.

- Territorio di pianura rurale

Per territorio di pianura rurale si intendono gli ambiti la cui connotazione paesistica, ambientale, insediativa ed economica è legata storicamente ed attualmente alla attività di coltivazione dei suoli ed alle attività affiancate o integrate di natura extragricola che ne hanno in parte mutato la ragione economica ed insediativa.

DIRETTIVE

In tali ambiti si persegue la continuità produttiva anche con il riordino, laddove occorra, delle sue componenti insediative e colturali.

Tale territorio è strutturato in gran parte dagli elementi della matrice di impianto della quale permangono sia i limiti perimetrali, costituiti dalle strade e dai connettori del sistema scolante, e sia quelli interni, individuati dalla viabilità secondaria e dall'insieme delle strutture rappresentate dalla griglia formata dai fossi di scolo e dalla scansione, determinata dagli stessi, che ne definisce i campi.

Inoltre i sistemi risultano pressoché confermati, nell'impianto intenzionale, anche per le parti che manifestano evidenti processi di modificazione determinati sia da aspetti naturali e sia da aspetti colturali - agronomici. La manutenzione del territorio agricolo, anche per i risultati ambientali e paesaggistici che ne conseguono, va condotta con la conservazione e/o il ripristino di elementi caratteristici, come fossati, filari, alberature di confine, percorsi, muri di sostegno e simili.

Art. 10 – Ambiti territoriali omogenei

Gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) sono ambiti territoriali complessi, nei quali sono presenti caratterizzazioni insediative, ambientali, infrastrutturali e storico paesistiche, e dove devono essere impiegate specifiche strategie progettuali al fine di conservare, integrare o riconfigurare le relazioni tra detti elementi, per il perseguimento degli obiettivi generali di governo del territorio definiti dal PATI.

DIRETTIVE

Il PATI individua la perimetrazione delle ATO del territorio nella tav n. 4, sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più significativi.

Nell'apposito allegato per ciascun ATO viene definito il quadro normativo, così come previsto negli appositi Atti di Indirizzo della L.R. 11/04, e ciò in funzione sia della elaborazione del successivo PI, sia della individuazione delle misure di salvaguardia cui attenersi.

In particolare nell'ambito del quadro citato vengono definiti:

- indicazione dati identificativi (denominazione, limiti, superficie territoriale, popolazione);
- una sintetica descrizione morfologica, ambientale ed insediativa;
- gli obiettivi e le strategie da perseguire con riferimento a specifici siti/elementi ricadenti nell'ATO, nonché eventuali misure di salvaguardia;
- le indicazioni quantitative circa i carichi insediativi relativi alle diverse destinazioni d'uso e la dotazione di aree per i servizi (standard).

PRESCRIZIONI

Per ogni singola ATO sono stabiliti i dati urbanistici rilevanti, il PI potrà variare, le quantità di ogni singola ATO in funzione delle esigenze dei singoli comuni.

Il PI, nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PATI, può prevedere limitate variazioni del perimetro degli ATO, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della VAS.

Art. 18 – Indirizzi e criteri per gli ambiti produttivi, commerciali, servizi, sportivi, turistico ricettivi, tecnologici, etc. – poli intercomunali

Il PATI individua nella tav n. 4 gli ambiti destinati alle attività produttive ed alle loro espansioni. Sono inoltre definite con apposita indicazione le attività esistenti, fuori zona, confermate dal PATI (produttive, commerciali, sportive, turistiche, ricettive etc..) ricadenti al di fuori degli ambiti consolidati, di espansione o di edificazione diffusa.

DIRETTIVE

Per tali ambiti, in conformità a quanto stabilito dal PTCP, il PI definirà le modalità di edificazione, in particolare:

- a) valutare il grado di trasformabilità delle aree con riferimento ai caratteri morfologico funzionali dello stato di fatto, alla struttura della proprietà e alla possibilità conseguente di programmare un disegno unitario per l'intero ambito;
- b) valutare il sistema dei tracciati viari e delle attrezzature della mobilità alle varie scale e predisporre un piano specifico della viabilità e della mobilità interna all'area in quanto elemento fondamentale di supporto alle trasformazioni previste;
- c) predisporre le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell'attuazione e definire, per i singoli ambiti, le capacità in conformità a quanto stabilito dalla presente normativa.

Per quanto attiene al settore turistico ricettivo, il PATI, verificata la carenza nel territorio di tali strutture, demanda al PI l'attuazione di una politica di turismo

sostenibile che valorizzi e permetta un'espansione delle attività esistenti e consenta l'apertura di nuove attività preferibilmente in edifici di valore anche da recuperare.

Il presente Piano definisce per i PPI i seguenti obiettivi generali:

- interrelare l'offerta funzionale dei poli articolati a rete nel territorio provinciale e regionale, per assolvere alla finalità di ottimizzare la gestione e l'organizzazione delle funzioni nel territorio e aumentare la competitività del sistema nel suo complesso;
- migliorare l'accessibilità dei poli al sistema della grande viabilità, promuovendo il trasporto pubblico;
- promuovere l'integrazione funzionale attraverso l'accentramento e la compresenza di funzioni complementari per migliorare l'attrattività del polo e favorire un minor consumo di mobilità;
- ridurre gli impatti ambientali dei poli funzionali e migliorare le condizioni di compatibilità con il contesto territoriale, individuando di volta in volta specifiche modalità per il risparmio delle risorse fisiche, naturali ed energetiche;
- il polo di servizi intercomunale dovrà servire una o più attività di rilevanza strategica o servizi ad elevata specializzazione funzionale in grado di esercitare forte attrattività per un numero elevato di persone e merci.

PRESCRIZIONI

Il PATI individua le aree ricadenti negli ambiti di zona produttiva anche intercomunale e la loro espansione, in conformità a quanto stabilito dal PTCP. Il PI dovrà pianificare gli interventi di cui al presente articolo secondo SUA avente dettaglio tale da permettere di orientare le trasformazioni successive con un livello di complessità rapportato alla natura e alla scala degli interventi previsti.

Negli ambiti individuati a PPI i comuni interessati dovranno prevedere obbligatoriamente in sede di formazione del PI la partecipazione ed il coinvolgimento dei restanti attraverso una apposita convenzione, tra quelli che dimostreranno l'interesse alla trasformazione, per la gestione dell'area, in coerenza con i principi impartiti dalle presenti norme. La convenzione dovrà definire accordi, modalità, procedura e tipologia di attività da insediare. Se trascorsi 30 gg dalla richiesta scritta di partecipazione non sarà formalizzato l'interesse la risposta sarà intesa in senso negativo. Un comune potrà richiedere la possibilità di utilizzo dell'area, ma la richiesta verrà presa in considerazione solo alla formazione del primo PI successivo alla stessa.

Il PI, inoltre, potrà:

- individuare le aree ampliabili nel rispetto di quanto stabilito dal PTCP, con indicata la % di ampliamento ammessa comprensiva di eventuale acquisizione di % ceduta da altre aree a livello intercomunale;
- individuare le aree non ampliabili e la % di ampliamento ammessa, nel rispetto di quanto stabilito dal PTCP;

Nel rispetto di quanto stabilito dal PTCP, tutte le nuove realizzazioni di superfici produttive relative ad aree individuate dal piano come ampliabili o realizzate non in continuità con aree ampliabili sono subordinati alle condizioni seguenti:

- sono possibili ampliamenti solo dopo aver dotato le attività esistenti di adeguate reti idriche, fognarie separate bianche e nere, e di connessione con l'impianto di depurazione. Sia per l'area esistente che per l'ampliamento deve essere in ogni caso escluso il prelievo idrico in falda per scopi diversi dallo scambio geotermico, mentre va favorito il riuso delle acque meteoriche;

- non sono possibili ampliamenti delle aree produttive né realizzazioni di nuove aree se risulta non attuato oltre il 25% della superficie già dedicata ad attività produttive dell'intero territorio comunale, alla data di avvio della procedura di formazione dello strumento urbanistico che intende prevedere l'ampliamento;

- ogni nuova superficie produttiva dovrà garantire fin dalla sua attuazione i requisiti minimi per la gestione sostenibile dell'area e devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando le migliori tecniche disponibili come stabilito dal PTCP.

Il PI dovrà stabilire per ogni zona (esistente, ampliata o futura) apposita normativa in cui prevedere:

- per le nuove aree produttive in espansione la predisposizione di apposito SUA redatto nel rispetto dei criteri impartiti dalle presenti normative;

- l'individuazione delle strutture turistico ricettive ammesse ai sensi della L.R. 33/2002 ammissibili anche in zona agricola. Le strutture potranno essere insediate, con apposita convenzione, anche nella destinazione agricola dell'edificio. Per tutti gli interventi Turistico ricettivo, anche di attività agricole, si dovrà prevedere un PP che interessi l'intero ambito oggetto di intervento e che definisca, anche con traslazioni, la sistemazione dei volumi senza variare la volumetria originaria. La convenzione dovrà definire le finalità e vincolare le nuove destinazioni d'uso.

Il PATI, inoltre, ai sensi dell'art. 13 della LR 11/2004 nella tav. n. 4 individua le attività produttive in zona impropria che vengono confermate. Il PI per le attività produttive in zona impropria da confermare, dovrà procedere ad una ricognizione ed integrazione delle schedature del PRG vigente procedendo alla :

- definizione delle schede, degli interventi e delle norme di realizzazione per le attività da confermare;

- definizione delle attività da dismettere, da trasferire, per le quali si ricorre all'istituto del credito edilizio.

Il PI, a seguito di accordo pubblico privato, dovrà stabilire per ogni attività un' apposita normativa in cui si prevede la definizione di opportuna scheda e convenzione consentendo un nuovo ampliamento, che non potrà superare il 100 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 3.000 metri quadrati e comunque non potrà coprire il 60% dell'area di pertinenza dell'attività.

Per le attività da dismettere, da trasferire, in zona impropria individuate dal PRG vigente si dovrà definire l'eventuale uso del credito edilizio secondo i principi rilevati dalle presenti norme, dettando altresì le modalità di recupero delle aree dismesse.

Per consentire una maggiore flessibilità nell'ambito degli usi terziari all'interno delle singole ATO il PI, in sede di formazione di PUA, ferme restando la somma delle quantità volumetriche massime teoriche previste (ipotizzando per la superficie commerciale una altezza media di 5 ml.) potrà prevedere il trasferimento di parte di tali quantità tra le destinazioni commerciali direzionali e turistiche.

Art. 26 – Indirizzi e criteri per i coni visuali

Il PATI procede ad individuare i coni visuali, quali “cartoline dei luoghi” per tutelare le vedute rilevanti identificative dei luoghi e dei borghi.

DIRETTIVE

Il PI recepisce le previsioni del PATI, precisa l’angolazione dei coni e individua l’area soggetta alla protezione del paesaggio storico e naturale generato dal cono visuale. Il PI può inoltre individuare ulteriori coni che si possono rilevare da immagini storiche o identificative del sito.

PRESCRIZIONI

Il PI, sulla base di analisi più dettagliate, preciserà l’individuazione degli elementi, anche integrandoli e dovrà:

- a) prevedere apposita normativa per limitare l’altezza delle opere edilizie di nuova costruzione o sopraelevazione, o demolizione con ricostruzione non fedele, o larghezza dell’edificio al fine di tutelare la visibilità e percezione unitaria del contesto;
- b) tutelare l’integrità della percezione visiva e d’insieme, l’immagine naturale del fondale panoramico collinare, ponendo limiti agli indici di edificabilità;
- c) impedire la costruzione di nuove edificazioni fino ad una profondità di 200 ml dal punto generatore o comunque fino alla prima barriera visiva.

Art. 32 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico

Il PATI assume, quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, per le varianti di cui al DPR 447/98, quelli contenuti nella Circolare Regionale n. 16 del 30/7/2001, in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. 11/2004 e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica.

PRESCRIZIONI

Sono assoggettabili alla procedura dello sportello unico tutte le attività esistenti che di fatto operino nel territorio del PATI.

Per i progetti di ampliamento delle attività produttive in zona propria o impropria che non si conformano alle indicazioni previste dal PRG vigente o dal PI, ma si conformano ai criteri stabiliti dal PATI, l’Amministrazione Comunale può, motivatamente procedere con quanto disposto dal D.P.R. 447/98.

Sono ammessi tutti gli interventi con i seguenti limiti:

A) Per tutte le attività produttive sono ammissibili tutti gli interventi che non modificano i parametri urbanistici esistenti. A tal fine si definiscono parametri urbanistici quelli che variano la superficie coperta o le altezze e modificano le destinazioni d’uso esistenti.

B) Per le attività produttive ricadenti in zona propria, escluse le attività agricole, sono ammessi:

- ampliamenti coperti fissi o mobili che vadano ad interessare una superficie coperta massima del lotto pari all’80% e comunque in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- sopraelevazioni fino ad una altezza massima utile di ml. 10, possono superare tale limite solo gli elementi tecnologici ed i volumi tecnici che si rendano indispensabili per

l'attività. Dovranno comunque essere previsti interventi atti a migliorare l'impatto ambientale della nuova opera.

- cambi di destinazione d'uso, ad esclusione dell'uso residenziale, previa il rispetto degli standards urbanistici previsti.

C) Per le attività produttive esistenti, appositamente individuate dal PATI, ubicate in zona impropria, sono ammessi:

- ampliamenti coperti fissi o mobili che non possono superare il 100 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 3000 mq.

- sopraelevazioni fino ad una altezza massima utile di ml. 10, possono superare tale limite solo gli elementi tecnologici ed i volumi tecnici che si rendano indispensabili per l'attività. Dovranno comunque essere previsti interventi atti a migliorare l'impatto ambientale della nuova opera.

Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di adozione del presente strumento urbanistico per i quali l'eventuale approvazione comporterà un recepimento nel PI.

D) I procedimenti di seguito indicati, che sono di competenza esclusivamente comunale e non necessitano del parere regionale in sede di conferenza dei servizi e sono obbligatoriamente assoggettati alla procedura di conferenza dei servizi prevista dal D.P.R. 447/98:

- ampliamenti delle attività realizzati mediante mutamento di destinazione d'uso di manufatti esistenti, purché non comportino modifiche della sagoma e/o del volume;


- ampliamenti che si rendano indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento e comunque non oltre i 100 mq. di superficie coperta;

- modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 e successive modificazioni, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;

- esecuzione di strutture di servizi e/o impianti tecnologici e/o opere non quantificabili in termini di volume e superficie.

Per i procedimenti che comportino variazione al PATI, si coordinano le procedure previste dagli artt. 2 e 5 del D.P.R. 447/98, con quelle di variazione del PATI mediante procedura concertata, secondo il combinato disposto dell'art. 14, comma 10 ed art. 15 della L.R. 11/2004. Resta in ogni caso l'obbligo di integrare la documentazione progettuale ed il procedimento con gli obblighi conseguenti alla VAS della variante proposta e di verifica della sostenibilità ambientale secondo la normativa vigente.

Fig.9: Piano di Assetto del Territorio di Zugliano. Elaborato 1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale.




LEGENDA N.T.A.

	Confini comunali	Art. 4
	Confine del PATI	Art. 4
Vincoli		
	Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004	Art. 7
	Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 30.12.23, n. 3267	Art. 7
	Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 - Zona 3	Art. 7
	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 Aree di notevole interesse pubblico	Art. 7
	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 Corsi d'acqua	Art. 7
	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 Aree boscate	Art. 7
	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	Art. 7
	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 Zone di interesse archeologico	Art. 7
Rete natura 2000		
	Siti di importanza comunitaria	Art. 7
Pianificazione di livello superiore		
	Piani di Area o di Settore vigenti o adottati	Art. 7
	Centri storici	Art. 7-19

LEGENDA	N.T.A.
	Confini comunali Art. 4
	Confine del PATI Art. 4
Invarianti di natura geologica	
	Elementi geologici del territorio Art. 8
Invarianti di natura paesaggistica	
	Ambiti di linea d'orizzonte Art. 8
	Viabilità panoramica Art. 8
	Grandi alberi Art. 8
	Coni visuali Art. 26
Invarianti di natura ambientale	
	Ambiti di varco agricolo non compromesso Art. 8
	Nodo ecologico ambientale Art. 8
Invarianti di natura storico-monumentale	
	Ville Venete, edifici e complessi di valore monumentale testimoniale Art. 8-23
	Manufatti minori di interesse ambientale testimoniale Art. 8

Fig.11: Piano di Assetto del Territorio di Zugliano. Elaborato 3: Carta delle Fragilità.



LEGENDA		N.T.A.
	Confini comunali	Art. 4
	Confini dei PATI	Art. 4
Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei - A.T.O.		
	ATO N	Art. 9-10
	MONTAGNA	
	COLLINA	
	PIANURA	
	FLUVIALE	
	EDIFICATO	
	PRODUTTIVA	
Azioni strategiche		
	Aree di urbanizzazione consolidata	Art. 12
	Edificazione diffusa	Art. 21
	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	Art. 15
	Aree di riqualificazione e riconversione	Art. 16
	Opere incongrue	Art. 29
	Elementi di degrado	Art. 29
	Interventi di riordino della zona agricola	Art. 20
	Limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggio-ambientali, tempo-agricole e di integrità fondaria del territorio	Art. 13
	Linee preferenziali di sviluppo insediativo	Art. 14
	Specifiche destinazioni d'uso P - Pedonale, PPI - Polo produttivo intercomunale	Art. 14
	Servizi di interesse comune di maggior rilevanza	Art. 27
	Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza	Art. 30
	Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi	Art. 17
	Attività produttive in zona impropria	Art. 18-32
Valori e tutele		
	Ambiti per la formazione di parchi	Art. 24
	Valle individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville Venete	Art. 7-23
	Edifici e complessi di valore monumentale testimoniale	Art. 23
	Centri storici di notevole importanza	Art. 19
	Centri storici di grande interesse	Art. 19
	Pertinenze scoperte da tutelare	Art. 22
	Contesti figurativi dei complessi monumentali	Art. 23
	Conti visuali	Art. 26
	Zone di ammortizzazione o transizione	Art. 25
	Corridoi ecologici principali	Art. 31
	Corridoi ecologici secondari	Art. 31

La Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al Piano di Assetto del Territorio di Zugliano ha verificato la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del P.A.T.I., gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nello stesso piano.

Per l'analisi delle correlazioni tra VAS e il progetto in esame si fa riferimento all'ATO in cui ricade l'intervento di progetto, l'ATO 10, in quanto gli ambiti territoriali omogenei sono stati perimetrati in funzione dell'organizzazione urbanistico-edilizia, della caratterizzazione paesaggistico-ambientale ed in base alle risorse identitarie proprie dei luoghi, riservando un forte contenuto progettuale.

Descrizione dell'ATO 10

L'ATO 10 di "pianura" interessa in modo particolare la zona sud del PATI, in particolare i comuni di Zugliano, Sarcedo, Breganze e Montecchio Precalcino. Questi ultimi due, in modo particolare, vedono ricadere nell'ATO di pianura, la quasi totalità della propria superficie. All'interno di quest'ambito abbiamo una considerevole presenza umana che si materializza attraverso il fenomeno dell'"Edificazione Diffusa". Le zone boscate sono estremamente ridotte, solo localmente abbiamo la presenza di vigneti e frutteti, mentre il territorio è caratterizzato da una massiccia presenza di zone a seminativo e aree prative con frange agricole residuali.

Obiettivi:

Nell'ambito di pianura si persegue la continuità produttiva anche per mezzo riordino, laddove occorra, delle sue componenti insediative e colturali. La manutenzione del territorio agricolo, anche per i risultati ambientali e paesaggistici che ne conseguono, va condotta con la conservazione e/o il ripristino di elementi caratteristici, come fossati, filari, alberature di confine, percorsi, muri di sostegno e simili.

La presente analisi considera le sole azioni di Piano ricadenti all'interno dell'ATO 10, in quanto ritenute sufficientemente esaustive al fine di caratterizzare il rapporto tra le azioni previste dal progetto e le azioni di Piano analizzate dalla VAS.

In particolare riferimento al progetto in esame si può affermare che gli interventi/azioni previsti per la modifica dell'impianto rifiuti non pericolosi siano coerenti con le azioni di piano previste.

3.6 Il Piano degli Interventi del Comune di Zugliano

Il Piano degli Interventi vigente di Zugliano è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 7 luglio 2017 (10^a approvazione).

Con riferimento alla tavola 2 1 (scala 1:2.000) si evidenzia quanto di seguito:

- la zona è identificata nel P.I. come Area Agricola sottoposta ad ambito di sportello unico.

Il PI assume, quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, i criteri stabiliti dal P.A.T.I. vigente, sono pertanto assoggettabili alla procedura dello sportello unico tutte le attività esistenti che di fatto operino nel territorio comunale. Per i progetti di ampliamento delle attività produttive, in zona propria o impropria, che non si conformano alle indicazioni previste dal presente PI, ma si conformano ai criteri stabiliti dal P.A.T.I., l'Amministrazione Comunale può, motivatamente, procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 07.09.2010 n. 160. Per i procedimenti che comportino variazione al P.A.T.I., si coordinano le procedure previste dall'art. 8 del D.P.R. 07.09.2010 n. 160 con quelle del P.A.T.I., secondo il combinato disposto dell'art. 14, ed art. 15 della L.R. 11/2004.

Con riferimento alla tavola 1 b (scala 1:5.000) si evidenzia che l'area:

- è interessata, in parte, dall'attraversamento di una linea di elettrodotto a 132 kV a terna singola, una linea a 132 kV a doppia terna non ottimizzata singola e relative fasce di rispetto. Si evidenzia, però, che dalla simulazione prodotta da TERNA nella zona in cui è ubicato l'impianto è rispettato l'*obbiettivo di qualità di 3 μTesla*;

- è situata ai margini di "viabilità panoramica"

Il fabbricato in progetto ha altezza massima non superiore ai fabbricati limitrofi e non risulterà visibile dalla viabilità panoramica in quanto nascosto dagli edifici esistenti.


- è nelle vicinanze di un cono visuale.

Le N.T.O. indicano che "all'interno dei coni visuali è impedita la costruzione di nuove edificazioni.

Ai fini della tutela della visibilità e della percezione unitaria del contesto, per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3 c. 1 lett. a), b), c), d) del D.P.R. n° 380/2001 purchè gli interventi siano eseguiti con altezza inferiore o pari a quella esistente ed il fronte del fabbricato verso il cono visuale rimanga invariato oppure sia ridotto."

Il fabbricato in progetto ha altezza massima non superiore ai fabbricati limitrofi e non risulterà visibile dal cono visuale in quanto nascosto dagli edifici esistenti.

Fig.13: Estratto da tavola 2 1 della 10 variante al PI di Zugliano.



LEGENDA

	Confine comunale	
	Perimetro centro storico	Art. 17
	Zone A - Centro storico	Art. 17
	Zone residenziali soggette ad Intervento Edilizio Diretto	Art. 18
	Zone residenziali soggette a Strumento Urbanistico Attuativo	Art. 19
	Zone produttive per attività industriali e artigianali di completamento	Art. 21
	Zone produttive per attività industriali e artigianali di espansione	Art. 21
	Zone commerciali, direzionali, di artigianato di servizio e turistico ricettive di completamento e di espansione	Art. 22
	Zone agricole	Art. 23
	Nuclei insediati e contrade	Art. 24
	Previsioni puntuali in zona agricola	Art. 26
	Zone agricole di ammortizzazione e transizione	Art. 25
	Zone di contesto figurativo	Art. 8
	Zone di parco fluviale	Art. 7
	Aree per attrezzature di interesse comune	Art. 31
	Aree per attrezzature di interesse comune da computare nell'ambito della superficie della zona	Art. 31

esistente progetto

	
2	3
4	9
10	15
17	18
37	40
52	

Codice zone F (tab. 1.1 proposta modifica lettere A e F rev. 05) con numero d'ordine

scuola materna	64	impianti gas
scuola elementare	65	impianti energia elettrica
scuola dell'obbligo	71	isole ecologiche
chiese	72	magazzino comunale
centri religiosi e dipendenze	76	stazione rifornimento e servizio
biblioteca	82	area gioco bambini
centro sociale	83	giardino pubblico di quartiere
sale riunioni, mostre	84	impianti sportivi non agonistici
municipio	86	parco urbano
banche, borse, sportelli bancari	91	percorsi attrezzati
ufficio postale	99	cimiteri



Arece per parcheggi

Art. 31



Arece per parcheggi da computare nell'ambito della superficie della zona

Art. 31

esistente progetto

esistente progetto		esistente progetto	
parcheggi pubblici		parcheggi privati	
parcheggi privati di uso pubblico		parcheggi privati interrati	



Ambito soggetto ad accordo ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/04

Art. 6



Ambito soggetto ad accordo ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/04 - Credito edilizio

Art. 5



Ambito soggetto a Piano Esecutivo Confermato

Art. 37



Ambito soggetto a Strumento Urbanistico Attuativo di progetto

Art. 19



Ambito di sportello unico

Art. 34



Percorso pedonale



Pista ciclabile

Art. 32



Circonvallazione est di Thiene

Art. 32



Viabilità di progetto

Art. 32



Viabilità esistente

Art. 32




Ville individuate nella pubblicazione dell'Ist. Regionale per le Ville Venete





Acque superficiali e relativi argini

Fig.13 a: Estratto da tavola 1 b della 10 variante al PI di Zugliano.



LEGENDA


	Confine Comunale	
	Vincolo culturale Parte Seconda - D.Lgs 42/2004 Complesso monumentale	Art. 7
	Vincolo idrogeologico-forestale R.D. 16/05/1926 n.1126	Art. 7
	Vincolo paesaggistico Parte Terza - D.Lgs. 42/2004 Aree di notevole interesse pubblico	Art. 7
	Vincolo paesaggistico Parte Terza - D.Lgs. 42/2004 Limite di 150 m dalle acque pubbliche	Art. 7
	Vincolo paesaggistico Parte Terza - D.Lgs 42/2004 Aree boscate	Art. 7
	Vincolo paesaggistico Parte Terza - D.Lgs 42/2004 Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	Art. 7
	Zone di attenzione geologica P.A.I. bacino Brenta - Bacchiglione	Art. 7
	Corso d'acqua	Art. 7
	Idrografia - Fascia di rispetto di profondità diversa R.D. 25/07/1904 n. 523 art. 96 lett. f) e L.R. 11/2004 art. 41 lett. g)	Art. 7
	Pozzo dismesso di prelievo per uso idropotabile	Art. 7
	Pozzi di prelievo per uso idropotabile e relativa fascia di rispetto	Art. 7
	Circonvalazione est di Thiene	Art. 7
	Linea elettrodotto a 132 kV adoppia tena non ottimizzata e relativa fascia di rispetto ai sensi della L.R. 27/93 e successive modifiche e integrazioni	Art. 7
	Linea elettrodotto a 132 kV a tema singola e relativa fascia di rispetto ai sensi della L.R. 27/93 e successive modifiche e integrazioni	Art. 7
	Fascia di rispetto metanodotto	Art. 7
	Ambito e fascia di rispetto cimiteriale art. 338 R.D. 1265/1934 e art. 57 D.P.R. 285/1990	Art. 7
	Ambito e fascia di rispetto cimiteriale (200 m)	Art. 7

	Impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) D.L.gs. 17/08/1999 n. 334, D.M. 29/05/2001 e L.R. 11/2004	Art. 7
	Allevamenti zootecnici intensivi	Art. 7
	Allevamento zootecnici Studio "Ricognizione e degli allevamenti sistenti sul territorio comunale"	Art. 7
	Distanza minima tra insediamenti zootecnici e residenze civili spars	Art. 7
	Distanza minima reciproca tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (centri abitati)	Art. 7
	Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola (valori espressi in metri)	Art. 7
	Ambiti di linea d'orizzonte	Art. 7
	Viabilità panoramica	Art. 7
	Ambiti di varco agricolo non compromesso	Art. 7
	Nodo ecologico ambientale	Art. 7
	Manufatti minori di interesse ambientale testimoniale	Art. 7
	Elementi lineari significativi	Art. 7
	Aree dei coni visionali	Art. 7
	Vincoli di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica: area non idonea	Art. 7
	Impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico	Art. 7

3.7 PAI

In riferimento al Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico alla Tavola n°15, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico in 09 novembre 2012 ed aggiornato nel novembre 2013, il sito in esame non ricade in zone a pericolosità o attenzione idraulica.


Fig.14: Estratto da PAI tavola n°15




3.8 Rete Natura 2000

Il progetto NON RICADE all'interno di siti appartenenti alla Rete Natura 2000, individuate dalla DGR n.4003 del 16/12/2008.


Considerando un raggio prudenziale di 10 km dall'area in progetto, si trovano 3 siti Natura 2000; in particolare:




- a circa 6,75 km si trova il sito SIC IT 3210040 – Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine



- a circa 9,50 km si trova il sito SIC IT 3220002 – Granezza



- a circa 10,0 km si trova il sito SIC IT 3220040 – Bosco di Dueville e risorgive limitrofe



Vista la mancanza di effetti negativi significativi indotti dal progetto nei confronti dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 è stata valutata la non necessità della procedura di valutazione di incidenza (vedi Dichiarazione del tecnico).

3.9 Piano Tutela Acque

Per quanto riguarda la tutela della risorsa idrica la Regione Veneto ha emanato la D.G.R.V n°107 del 05/11/2009 "Approvazione del Piano di tutela delle acque" e la successiva D.G.R. del Veneto n°80 del 27/01/2011 "Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque – Linee guida Applicative".

In particolare, per quello che riguarda le acque di dilavamento si fa riferimento all'art.39 delle Norme Tecniche di attuazione "Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio"

2. L'articolo 39

Il Piano Tutela Acque si articola in tre documenti:

- a. Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico;
- b. Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni preventive per raggiungerli;
- c. Norme tecniche di Attuazione: contiene le disposizioni tecniche alle quali è obbligatorio attenersi per conseguire gli obiettivi prefissati.

Tra gli articoli contenuti nelle Norme tecniche di Attuazione, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.80 del 27 gennaio 2011 e di recente modificate con Deliberazione n.842 del 15/5/2012, particolare importanza assume l'art.39 in materia di "acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio."

Tale articolo individua una serie di tipologie di insediamenti, elencate in Allegato F che, qualora in presenza di ben precise condizioni, devono procedere con il trattamento e conseguente richiesta autorizzativa delle acque meteoriche di dilavamento.

Le condizioni che fanno rientrare le aziende di cui all'Allegato F negli obblighi previsti dall'art.39 sono le seguenti:

- a) presenza di depositi all'esterno di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- b) presenza di lavorazioni esterne;
- c) presenza di ogni altra attività o circostanza;

che comportino il dilavamento, non occasionale e fortuito, delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152/2006 con l'aggiunta dei parametri "solidi sospesi totali", "COD" e "idrocarburi totali".

Si riportano nelle pagine a seguire copia dell'Allegato F, delle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

ALLEGATO F ^(*) - Tipologie di insediamenti di cui all'articolo 39

1. Attività energetiche:
 - 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;
 - 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas;
 - 1.3. Cokerie;
 - 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
 2. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli
 3. Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli
 4. Industria dei prodotti minerali:
 - 4.1. Impianti per la produzione di clinker (cemento) o di calce viva;
 - 4.2. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti dell'amianto;
 - 4.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli per la produzione di fibre di vetro;
 - 4.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli per la produzione di fibre minerali;
 - 4.5. Impianti per la fabbricazione di tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle.
 5. Industrie chimiche
 6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti
 7. Impianti di produzione di pneumatici
 8. Depositi di rottami
 9. Centri di raccolta dei veicoli fuori uso
 10. Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio
 11. Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta, carta e cartoni
 12. Impianti per il trattamento di fibre tessili: operazioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa, tintura e finissaggio
 13. Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno
 14. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
 15. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per appretare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno
 16. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico
- Per le aziende agricole e gli allevamenti zootecnici si fa riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 2495/2006 e dalla D.G.R. n. 2439/2007.

Tabella 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	media mensile	media giorno (1)
Cadmio			
Estrazione dello zinco, raffinazione del Piombo e dello Zinco, industria dei metalli non ferrosi e del Cadmio metallico (3)			
Fabbricazione dei composti del Cadmio	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,5	
Produzione di pigmenti	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,3	
Fabbricazione di stabilizzanti	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	1,5	
Galvanostegia	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,3	
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Salamoia riciclata – da applicare ad Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del Cloro	g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata	0,5	
Salamoia riciclata – da applicare ad Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata	1	
Salamoia a perdere – da applicare al totale di Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata	5	
Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Aziende che impiegano catalizzatori ad Hg per la produzione di cloruro di vinile	g/t capacità di produzione di CVM	0,1	
Aziende che impiegano catalizzatori ad Hg per altre produzioni	g/Kg di Mercurio trattato	5	
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM	g/Kg al mese di Mercurio trattato	0,7	
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del Mercurio	g/Kg al mese di Mercurio trattato	0,05	
Fabbricazione di batterie primarie contenenti HG	g/Kg al mese di Mercurio trattato	0,03	
Industrie dei metalli non ferrosi Stabilimenti di recupero del Mercurio (3) Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (3)			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti Mercurio			
Esaclorocicloesano (HCH)			
Produzione HCH	g HCH/t HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5	
DDT			
Produzione di DDT compresa la formulazione sul posto di DDT	g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate - valore mensile	4	8
Pentaclorofenolo (PCP)			

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	media mensile	media giorno (1)
Produzione del PCP Na idrolisi dell'Esaclorobenzene	g/t di capacità di produzione o di utilizzazione	25	50
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin,			
Produzione e formulazione di Aldrin e/o Dieldrin e/o Endrin e/o Isodrin	g/t di capacità di produzione o di utilizzazione	3	15
Produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione di HCB	10	
Esaclorobenzene (HCB)			
Produzione di Percloroetilene (PER) e di Tetracloruro di Carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1,5	
Produzione di Tricloroetilene e/o Percloroetilene con altri procedimenti (3)			
Esaclorobutadiene (HCBd)			
Produzione di Percloroetilene (PER) e di Tetracloruro di Carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCBd/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1,5	
Produzione di Tricloroetilene e/o Percloroetilene con altri procedimenti (3)			
Cloroformio			
Produzione Clorometani dal Metanolo o da combinazione di Metanolo e Metano	g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di Clorometani	10	
Produzione Clorometani mediante clorurazione del Metano	g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di Clorometani	7,5	
Tetracloruro di Carbonio			
Produzione di Tetracloruro di Carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di PER	30	40
Produzione di Tetracloruro di Carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di PER	2,5	5
Produzione di Clorometani mediante clorurazione del Metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal Metanolo) (3)			
Produzione di Clorofluorocarburi (3)			
1,2 Dicloroetano (EDC)			
Unicamente produzione di 1,2 Dicloroetano	g/t	2,5	5
Produzione 1,2 Dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	g/t	5	10
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (4)			
Trasformazione di 1.2 Dicloroetano in sostanze diverse dal Cloruro di Vinile	g/t	2,5	5
Tricloroetilene			
Produzione di Tricloroetilene (TRI) e di Percloroetilene (PER) (4)	g/t	2,5	5
Utilizzazione di TRI per lo sgrassaggio dei metalli (4)	g/t		
Triclorobenzene (TCB)			

Tabella 5 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche.

Per quanto riguarda l'attività in questione, essa ricade nella casistica dell'art.39 comma 1, in particolare l'attività è riconducibile al punto 6 dell'allegato F nella categoria degli:

6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti.

76

La ditta ha provveduto come indicato al comma 6 dell'art.39 a predisporre ed inviare agli enti il Piano di Adeguamento, nelle tempistiche previste.

Con l'occasione della richiesta di modifica e ampliamento la ditta ha rivisto le proposte tecniche che sono esplicitate nel Progetto e che sono migliorative rispetto a quanto precedentemente indicato.

L'area interessata dall'intervento è indicata, nella "Carta della Vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta", con Grado di vulnerabilità A – Alto e ricade all'interno delle Zone omogenee di protezione come Zona della ricarica (Tav. 36 – Zone omogenee di protezione dall'inquinamento).

Si precisa che l'intera area adibita per il recupero dei rifiuti non pericolosi sarà completamente pavimentata, le acque saranno raccolte, trattate e successivamente immesse su corso d'acqua superficiale.

Pertanto non si evidenziano particolari problemi di contaminazione delle acque sotterranee.

Prospetto di sintesi del quadro programmatico e vincolistico

Dall'esame della normativa e degli strumenti pianificatori è emerso che l'area oggetto dell'ampliamento è sottoposta ai seguenti vincoli:

- **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento**
 - “Fascia di ricarica degli acquiferi”;
- **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)**
 - “Area soggetta a rischio idraulico – R1”;
 - “Passaggio di Linea Elettrica da 50 a 133 Kw”;
- **Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)**
 - “Elettrodotti / Fasce di rispetto”;
 - In parte all’interno di “Cono visuale” e ai margini di una “viabilità panoramica”;
- **Piano degli Interventi (P.I.)**
 - “Area Agricola sottoposta ad ambito di sportello unico”;
 - In parte all’interno “Linea elettrodotto a 132 Kw e relativa fascia di rispetto”;
 - Ai margini di “Viabilità panoramica”;
 - Nelle vicinanze di un “Cono visuale”;
- **Piano Tutela Acque**
 - “Area con grado di vulnerabilità A – alto”;
 - “Zone omogenee di protezione come zona della ricarica”.

Si precisa che l’intervento è in variante sia al PATI che al PI in quanto parte delle opere sono previste all’esterno dell’area sottoposta ad ambito di sportello unico e ricadenti in zona agricola.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Descrizione progetto

Il progetto qui presentato prevede il passaggio dal regime semplificato al regime ordinario per l’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi.

Le tipologie di rifiuti che si potranno conferire all’impianto sono le seguenti:

- rifiuti “non pericolosi” provenienti dal comparto edile;
- rifiuti non pericolosi di tipo “assimilabile”.

La tabella che segue riporta il codice C.E.R., la descrizione, la tipologia di riferimento (rispetto all’Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.) e le operazioni previste sui rifiuti conferibili.

Codice C.E.R.	Descrizione (eventuale)	Operazione	Note	Codifica e gestione del Materiale in Uscita
010408 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		R13	Messa in riserva	CER 010408
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 010408 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini ma aventi differenti CER in ingresso) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
		R13-R12-R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, nel caso di operazioni consecutive senza soluzione di continuità, anche di eventuale selezione, cernita, accorpamento	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 7.2.4 del DM 05.02.1998: Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n.UL/2005/5205 CER 19.12.xx
010410 - Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407		R13	Messa in riserva	CER 010410
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 010410 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini ma aventi differenti CER in ingresso) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
		R13-R12-R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, nel caso di operazioni consecutive senza soluzione di continuità, anche di eventuale selezione, cernita, accorpamento	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 7.2.4 del DM 05.02.1998: Materie prime secondarie per l' edilizia con caratteristiche conformi all ' allegato C della circolare del Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n.UL/2005/5205 CER 19.12.xx
010413 - Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407		R13	Messa in riserva	CER 010413
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 010413 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini ma aventi differenti CER in ingresso)

				CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
		R13-R12-R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, nel caso di operazioni consecutive senza soluzione di continuità, anche di eventuale selezione, cernita, accorpamento	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 7.2.4 del DM 05.02.1998: Materie prime secondarie per l' edilizia con caratteristiche conformi all' allegato C della circolare del Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n.UL/2005/5205 CER19.12.x
101311 – Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310		R13	Messa in riserva	CER 101311
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 101311 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini ma aventi differenti CER in ingresso) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
		R13-R12-R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, nel caso di operazioni consecutive senza soluzione di continuità, anche di eventuale selezione, cernita, accorpamento	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 7.1.4 del DM 05.02.1998: Materie prime secondarie per l' edilizia con caratteristiche conformi all' allegato C della circolare del Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n.UL/2005/5205CER 19.12.xx
170101 - Cemento		R13	Messa in riserva	CER 170101
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170101 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini ma aventi differenti CER in ingresso) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
		R13-R12-R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, nel caso di operazioni consecutive senza soluzione di continuità, anche di eventuale selezione,	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 7.1.4 del DM 05.02.1998: Materie prime secondarie per l' edilizia con caratteristiche conformi all' allegato C della circolare

			cernita, accorpamento	del Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n.UL/2005/5205 CER 19.12.xx
170102 - Mattoni		R13	Messa in riserva	CER 170102
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170102 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini ma aventi differenti CER in ingresso) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
		R13-R12-R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, nel caso di operazioni consecutive senza soluzione di continuità, anche di eventuale selezione, cernita, accorpamento	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 7.1.4 del DM 05.02.1998: Materie prime secondarie per l' edilizia con Caratteristiche conformi all' allegato C della circolare del Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n.UL/2005/5205 CER 19.12.xx
17 01 03 - Mattonelle e ceramiche		R13	Messa in riserva	CER 170103
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170103 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini ma aventi differenti CER in ingresso) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
		R13-R12-R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, nel caso di operazioni consecutive senza soluzione di continuità, anche di eventuale selezione, cernita, accorpamento	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 7.1.4 del DM 05.02.1998: Materie prime secondarie per l' edilizia con caratteristiche conformi all' allegato C della circolare del Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n.UL/2005/5205 CER 19.12.xx
170107 - Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui		R13	Messa in riserva	CER 170107
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170107 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (miscelazione tra

alla voce 170106				rifiuti affini ma aventi differenti CER in ingresso) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
		R13-R12-R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, nel caso di operazioni consecutive senza soluzione di continuità, anche di eventuale selezione, cernita, accorpamento	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 7.1.4 del DM 05.02.1998: Materie prime secondarie per l' edilizia con caratteristiche conformi all ' allegato C della circolare del Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n.UL/2005/5205 CER 19.12.xx
170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		R13	Messa in riserva	CER 170302
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170302 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini ma aventi differenti CER in ingresso) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
170504 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		R13	Messa in riserva	CER 170504
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170504 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini ma aventi differenti CER in ingresso) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
170904 – Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		R13	Messa in riserva	CER 170904
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170904 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER in ingresso) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini ma aventi differenti CER in ingresso) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
		R13-R12-R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, nel caso di operazioni consecutive senza soluzione di continuità, anche di	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 7.1.4 del DM 05.02.1998: Materie prime secondarie per l' edilizia con caratteristiche conformi all

			eventuale selezione, cernita, accorpamento	' allegato C della circolare del Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n.UL/2005/5205 CER 19.12.xx
200301 – Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti da piccole demolizioni provenienti dai centri comunali di raccolta	R13	Messa in riserva	CER 200301
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 200301 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
		R13-R12-R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, nel caso di operazioni consecutive senza soluzione di continuità, anche di eventuale selezione, cernita, accorpamento	MPS conforme alle specifiche di cui al punto 7.1.4 del DM 05.02.1998: Materie prime secondarie per l' edilizia con caratteristiche conformi all' allegato C della circolare del Min. dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n.UL/2005/5205 CER 19.12.xx
020104 – Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi		R13	Messa in riserva	CER 020104
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 020104 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
030101 - Scarti di corteccia e sughero		R13	Messa in riserva	CER 030101
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 030101 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
030105 - Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		R13	Messa in riserva	CER 030105
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 030105 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di

				selezione e cernita)
070213 – Rifiuti plastici		R13	Messa in riserva	CER 070213
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 070213 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
100210 - Scaglie di laminazione		R13	Messa in riserva	CER 100210
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 100210 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
110501 Zinco solido		R13	Messa in riserva	CER 110501
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 110501 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
120101 - limatura e trucioli di materiali ferrosi		R13	Messa in riserva	CER 120101
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 120101 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
120102 - polveri e particolato di materiali ferrosi		R13	Messa in riserva	CER 120102
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 120102 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
120103 - limatura e trucioli di materiali non ferrosi		R13	Messa in riserva	CER 120103
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita,	CER 120103 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx

			accorpamento	(miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
120104 - polveri e particolato di materiali non ferrosi		R13	Messa in riserva	CER 120104
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 120104 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
120105 - limatura e trucioli di materiali plastici		R13	Messa in riserva	CER 120105
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 120105 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
150101 – Imballaggi in carta e cartone		R13	Messa in riserva	CER 150101
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 150101 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
150102 – imballaggi in plastica		R13	Messa in riserva	CER 150102
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 150102 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
150103 – Imballaggi in legno		R13	Messa in riserva	CER 150103
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 150103 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)

150104 – imballaggi metallici	R13	Messa in riserva	CER 150104
	R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 150104 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
150105 – imballaggi in materiali compositi	R13	Messa in riserva	CER 150105
	R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 150105 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
150106 – Imballaggi in materiali misti	R13	Messa in riserva	CER 150106
	R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 150106 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
160117 – Metalli ferrosi	R13	Messa in riserva	CER 160117
	R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 160117 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
160119 - Plastica	R13	Messa in riserva	CER 160119
	R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 160119 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
170201 - Legno	R13	Messa in riserva	CER 170201
	R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170201 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx

				(miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
170203 - Plastica		R13	Messa in riserva	CER 170203
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170203 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
170401 – rame bronzo ottone		R13	Messa in riserva	CER 170401
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170401 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
170402 - Alluminio		R13	Messa in riserva	CER 170402
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170402 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
170403 - Piombo		R13	Messa in riserva	CER 170403
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170403 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
170404 - Zinco		R13	Messa in riserva	CER 170404
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170404 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di

				selezione e cernita)
170405 - Ferro e acciaio		R13	Messa in riserva	CER 170405
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170405 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
170406 - Stagno		R13	Messa in riserva	CER 170406
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170406 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
170407 – metalli misti		R13	Messa in riserva	CER 170407
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 170407 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
190102 – materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		R13	Messa in riserva	CER 190102
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 190102 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
190118 – Rifiuti dalla pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117		R13	Messa in riserva	CER 190118
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 190118 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)

191002 - rifiuti di metalli non ferrosi		R13	Messa in riserva	CER 191002
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 191002 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
191202 – Metalli ferrosi		R13	Messa in riserva	CER 191202
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 191202 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
191203 – metalli non ferrosi		R13	Messa in riserva	CER 191203
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 191203 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
191204 - plastica e gomma		R13	Messa in riserva	CER 191204
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 191204 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
191207 - legno, diverso da quello di cui alla voce 191206		R13	Messa in riserva	CER 191207
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 191207 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
200101 - carta e		R13	Messa in riserva	CER 200101

cartone		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 200101 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
200138 - legno, diverso da quello di cui alla voce 200137		R13	Messa in riserva	CER 200138
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 200138 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
200139 - Plastica		R13	Messa in riserva	CER 200139
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 200139 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)
200140 - Metallo		R13	Messa in riserva	CER 200140
		R13-R12	Messa in riserva con selezione, cernita, accorpamento	CER 200140 (accorpamento tra rifiuti aventi il medesimo CER) CER 19.12.xx (miscelazione tra rifiuti affini con differenti CER) CER 19.12.xx (rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita)

Si precisa che durante le operazioni di trattamento sono previste delle miscelazioni dei rifiuti in conformità agli indirizzi stabiliti dalla DGRV n.119/2018; in particolare:

- le operazioni di miscelazione saranno del tipo non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

l'impianto di destino è lo stesso impianto che pertanto risulta autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici CER che compongono la miscela;

- i gruppi di miscelazione previsti sono i seguenti:

- rifiuti di rocce da cave autorizzate e rifiuti da costruzione e demolizione: CER 010408, 010410, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 200301, rifiuti provenienti dall'attività di lavorazione dei materiali lapidei, rifiuti

a base di laterizi, conglomerato cementizio, intonaci, miscelati per essere poi avviati, nell'impianto per le operazioni di selezione e riduzione volumetrica in funzione della successiva produzione di MPS;

- carta e cartone: codici CER 150101, 150105, 150106, 200101, rifiuti a base di carta e cartone miscelati per essere poi avviati, presso altri impianti, ad operazioni di selezione e riduzione volumetrica in funzione del successivo avvio alle cartiere;
- metalli ferrosi: codici CER 100210, 120101, 120102, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, rifiuti a base di ferro e acciaio miscelati per essere poi avviati, presso altri impianti, ad operazioni di selezione e riduzione volumetrica in funzione del successivo avvio alle fonderie;
- metalli non ferrosi: codici CER 110501, 150104, 200140, 191203, 120103, 120104, 170401, 191002, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, rifiuti a base di metalli diversi miscelati per essere poi avviati, presso altri impianti, ad operazioni di selezione e riduzione volumetrica in funzione del successivo avvio alle fonderie;
- plastica: codici CER 020104, 150102, 170203, 191204, 200139, 070213, 120105, 160119, rifiuti in plastica miscelati per essere poi avviati, presso altri impianti, ad operazioni di selezione e riduzione volumetrica in funzione del successivo avvio ad impianti di recupero;
- legno: codici CER 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, rifiuti in legno miscelati per essere poi avviati, presso altri impianti, ad operazioni di selezione e riduzione volumetrica in funzione del successivo avvio ad impianti di recupero.

– la miscelazione dei rifiuti facenti capo agli inerti verrà effettuata mediante l'utilizzo di un escavatore e/o pala gommata; la miscelazione delle altre tipologie di rifiuti non pericolosi verrà effettuata manualmente o con mezzi meccanici;

– la caratterizzazione delle miscele avverrà con frequenza annuale oppure per lotti, qualora venga superato un quantitativo pari 3.000 mc.

Inoltre il progetto prevede un lieve ampliamento dell'area e la realizzazione delle seguenti modifiche:

- Traslazione e allargamento dell'ingresso dalla strada Provinciale nr. 67 "FARA";
- Installazione di una pesa;
- Realizzazione di un nuovo accesso carraio ingresso zona uffici/alloggio del custode;
- Allargamento del piazzale sul lato ovest con realizzazione di una nuova recinzione di delimitazione della proprietà;
- Allargamento dell'area adibita ad attività recupero rifiuti ed edile/stradale sul lato sud con spostamento della recinzione esistente lungo il confine di proprietà (mappali 631-632);
- Costruzione di tratti di recinzione per la delimitazione dell'area adibita a recupero rifiuti non pericolosi;
- Pavimentazione di alcune aree attualmente inghiaiate;
- Realizzazione nuova rete per lo smaltimento e trattamento delle acque meteoriche sull'area adibita a recupero rifiuti non pericolosi;
- Realizzazione di un bacino di laminazione sul lato sud-est della proprietà;

- Costruzione di una copertura sulla zona utilizzata per il distributore del carburante e lavaggio automezzi;
- Realizzazione opere di mitigazione.

Per ogni dettaglio si rimanda agli elaborati grafici.

5. ANALISI DEGLI IMPATTI POTENZIALI

5.1 Componenti ambientali potenzialmente coinvolte

Le componenti e i fattori ambientali che saranno oggetto di analisi sono i seguenti:

- Aspetti climatici
- Atmosfera
- Rumore
- Suolo e sottosuolo
- Ambiente idrico
- Flora, fauna ed ecosistemi
- Paesaggio
- Sicurezza dei lavoratori
- Viabilità

Sono stati trascurati gli aspetti non significativi, considerata la tipologia dell'intervento e le caratteristiche dell'ambiente in cui esso si inserisce.

5.2 Aspetti climatici

Per la descrizione degli aspetti climatici si è fatto riferimento ai dati di ARPAV (1994-2016); la stazione meteorologica di riferimento è situata nel Comune di Breganze a m 7.000 dal centroide dell'area del comune di Zugliano.

Precipitazioni annuali

Sul territorio di Zugliano la precipitazione media annua, considerando i dati del periodo 1994-2016, varia da poco più di 900 a quasi 2250 mm di pioggia.

La media mensile (mediata dal 1994 al 2016) va dai 74,2 di febbraio ai 161,3 di novembre.

Umidità relativa

Sul territorio di Zugliano l'umidità relativa annua, considerando i dati del periodo 1994-2016, varia da 48 a 85 per cento.

La media mensile (mediata dal 1994 al 2016) va dai 62 al 65 per cento.

Anemologia

Sul territorio di Zugliano la velocità media del vento , considerando i dati del periodo 1994-2016, varia da 0,4 a 0,7 m/s.

La direzione prevalente è quella di NNO.

STAZIONE BREGANZE
PARAMETRO PRECIPITAZIONE (MM) SOMMA
VALORI DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2016

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Somma annuale
1994	76.6	23.4	8.6	109.2	120.6	35.2	132.6	18.6	303.2	104.2	105	37.8	1075
1995	40.4	71.6	33	67.2	222.8	185.8	79.8	97	215.6	3.6	57.2	175.6	1249.6
1996	84.8	39.4	8.6	81	113	62	139	215.8	56	233.2	183.6	114.8	1331.2
1997	112.2	0	5	66.4	46	161.4	112.4	39	16.8	19.8	163.6	174	916.6
1998	46.2	23.8	14.8	226.6	88	132	114.2	9.6	185.8	254.2	17.4	10.8	1123.4
1999	52.6	10.4	100	119.8	98.4	72.6	105.6	122.2	177.6	153.6	132.2	53.8	1198.8
2000	1.2	6	152.8	77.6	98	93.6	63.6	100	99.6	263.2	375.4	80.4	1411.4
2001	141.6	18.2	237.4	93	58.4	24.8	111.4	150.8	109.6	30.4	72	3.2	1050.8
2002	29	136.8	41.4	191	299	155.8	202.8	212.8	184.6	105.2	250.8	87	1896.2
2003	65.6	3	3	99.4	35.4	134.2	70.4	59.6	61	106	235.8	165	1038.4
2004	26.4	156.8	137.2	134.4	218.8	129.2	63.4	116.6	86	221.6	125.4	108.8	1524.6
2005	10.4	23.6	32	169	89	99.4	161.8	149.4	117.2	236.4	161.6	98.2	1348
2006	64.4	65.8	55.4	155	104.6	49.2	45.6	216.2	158	19	18.6	90.8	1042.6
2007	52	43.4	103.8	35	174.2	112	40	142.8	116	72	91.8	12.4	995.4
2008	139.4	45	100.8	180	151	269.4	87.2	58	120	101.2	217.2	292.8	1762
2009	137.6	116.4	85.8	190.2	83.8	116.6	91.4	133.8	156.2	64.2	134.6	202.4	1513
2010	63.8	132	83.6	41.4	160.6	106	88	120.6	179.4	258.8	372.4	255.6	1862.2
2011	63.2	71.6	155.4	31.8	71.2	167.8	127.4	12.4	89.8	168.4	114.2	45.6	1118.8
2012	15.4	17	1	166.8	155.2	53	104	101	166	144.2	297.8	66.6	1288
2013	131	71.8	255.8	144.2	328.4	89.8	42	139	46.2	91.2	136	90	1565.4
2014	372.8	334.6	100.2	129.8	91.4	149.8	275.8	191.2	85.2	79.8	303.4	96.4	2210.4
2015	55.6	76.8	113.8	55	98	44.8	133.6	172	174.8	174.8	11.6	0	1110.8
2016	57.2	218.6	87.4	69.8	187.8	127.8	42.4	136	95.6	118.2	132	0	1272.8
MEDIO MENSILE	80	74.2	83.3	114.5	134.5	111.8	105.8	118	130.4	131.4	161.3	98.3	1343.7

STAZIONE BREGANZE
PARAMETRO UMIDITÀ RELATIVA A 2M (%) MEDIA DELLE MINIME
VALORI DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2016

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio annuale
1994	48	52	50	47	45	41	31	33	55	50	67	64	49
1995	37	59	38	44	51	53	47	52	62	48	54	70	51
1996	70	50	44	47	46	37	41	44	50	63	68	67	52
1997	65	47	32	30	41	52	39	40	35	45	64	63	46
1998	63	42	40	59	46	50	46	37	50	57	47	47	49

1999	51	35	49	49	52	41	41	47	48	57	55	48	48
2000	43	44	48	44	36	36	38	35	41	63	68	65	47
2001	67	44	64	41	38	36	43	41	48	59	49	38	47
2002	47	60	42	48	51	47	44	45	46	55	66	61	51
2003	54	31	38	42	31	38	34	29	33	48	62	44	40
2004	49	59	53	50	42	42	43	45	47	69	46	47	49
2005	42	36	45	50	42	43	47	51	54	62	59	49	48
2006	48	52	47	46	47	39	37	46	49	56	53	57	48
2007	59	53	44	37	45	50	36	45	43	53	45	44	46
2008	63	55	54	49	48	53	46	46	48	55	59	61	53
2009	57	48	43	48	43	42	41	39	41	45	68	56	48
2010	59	55	49	39	44	43	41	46	48	51	69	59	50
2011	61	48	48	30	32	46	41	37	42	46	49	46	44
2012	35	36	34	48	40	43	36	34	46	56	63	49	43
2013	61	45	57	53	47	39	36	35	49	61	52	54	49
2014	71	65	41	43	39	41	49	52	51	53	68	58	53
2015	45	46	38	38	48	42	40	39	43	54	56	60	46
2016	53	58	48	45	45	48	39	40	41	57	59	44	48
MEDIO MENSILE	54	49	45	45	43	44	41	42	47	55	59	54	48

STAZIONE BREGANZE**PARAMETRO UMIDITÀ RELATIVA A 2M (%) MEDIA DELLE MEDIE****VALORI DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2016**

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio annuale
1994	66	68	71	70	71	68	55	60	78	71	84	79	70
1995	55	76	59	67	73	79	73	80	88	68	71	84	73
1996	84	69	62	65	70	60	65	70	73	84	86	80	72
1997	80	67	51	54	64	78	67	68	65	71	78	77	68
1998	76	56	58	78	65	73	69	59	74	79	65	62	68
1999	66	50	68	70	73	64	65	72	72	78	75	68	68
2000	59	62	68	66	61	58	64	59	67	82	85	81	68
2001	80	60	83	63	61	59	66	62	72	80	70	56	68
2002	63	79	60	67	75	72	67	69	71	76	82	78	72
2003	71	47	56	60	53	60	56	51	55	69	78	63	60
2004	68	78	71	71	66	65	62	66	65	84	62	61	68
2005	57	49	61	68	62	60	66	70	73	77	75	63	65
2006	63	64	62	63	66	57	52	68	67	72	70	70	64
2007	76	72	60	53	63	68	56	65	64	71	61	59	64
2008	78	68	71	70	68	73	65	66	69	72	77	78	71
2009	73	62	61	68	62	64	61	60	62	67	85	73	66

2010	78	74	71	60	67	65	61	69	70	72	88	75	71
2011	74	64	65	50	53	65	63	56	63	65	63	62	62
2012	52	53	49	69	61	63	58	54	66	77	78	67	62
2013	77	64	75	71	71	61	56	54	70	80	69	66	68
2014	84	80	59	62	61	61	71	73	74	72	81	75	71
2015	63	64	57	56	67	62	59	59	62	73	73	78	64
2016	70	78	68	69	68	69	60	63	64	78	79	61	69
MEDIO MENSILE	70	65	64	65	65	65	62	64	69	75	75	70	67

STAZIONE BREGANZE
PARAMETRO UMIDITÀ RELATIVA A 2M (%) MEDIA DELLE MASSIME
VALORI DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2016

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio annuale
1994	82	84	90	89	91	91	81	86	94	88	96	92	89
1995	73	91	81	86	91	97	94	98	100	87	85	95	90
1996	94	87	81	81	91	81	88	91	93	96	98	91	89
1997	91	88	71	79	85	97	91	91	87	90	90	88	87
1998	87	70	77	94	84	92	93	82	93	95	81	75	85
1999	82	67	85	88	93	90	88	94	92	93	90	84	87
2000	76	80	89	85	84	83	90	84	88	96	94	92	87
2001	90	79	97	86	85	86	89	83	91	94	88	74	87
2002	78	93	78	88	93	92	88	89	90	92	93	90	89
2003	86	67	75	80	74	80	80	73	75	85	90	80	79
2004	85	93	86	89	88	86	82	86	81	95	78	75	85
2005	71	65	80	84	81	79	86	87	89	89	88	78	81
2006	75	77	78	80	83	77	70	88	82	85	83	83	80
2007	88	87	77	69	82	87	78	85	84	86	76	74	81
2008	89	80	88	87	86	90	85	86	87	87	88	92	87
2009	86	75	78	87	83	86	85	82	82	85	95	88	84
2010	92	89	90	83	89	87	85	89	89	89	98	90	89
2011	85	80	82	73	74	85	85	76	81	80	76	79	80
2012	71	73	65	87	82	81	81	77	85	91	91	83	81
2013	89	82	91	86	90	82	76	75	89	93	83	80	85
2014	93	91	74	79	83	82	89	92	92	88	91	88	87
2015	79	79	75	75	87	80	79	79	80	87	89	90	82
2016	84	95	86	92	89	89	83	85	83	94	93	79	88
MEDIO MENSILE	84	81	81	84	86	86	85	85	87	90	88	84	85

STAZIONE BREGANZE**PARAMETRO VELOCITÀ VENTO 2M MEDIA ARITM. (M/S) MEDIA DELLE MEDIE****VALORI DAL 1 GENNAIO 1994 AL 31 DICEMBRE 2016**

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio annuale
1994	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
1995	0.5	0.4	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
1996	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
1997	0.5	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6
1998	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
1999	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5
2000	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5
2001	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
2002	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5
2003	0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6
2004	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4
2005	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5
2006	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5
2007	0.5	0.6	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6
2008	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6
2009	0.5	0.7	0.9	1	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
2010	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7
2011	0.5	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
2012	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6
2013	0.4	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5
2014	0.2	0.4	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
2015	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.6
2016	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.6	0.4
MEDIO MENSILE	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5

5.3 Atmosfera

Inquadramento

Non sono presenti nel Comune centraline fisse o mobili per la qualità dell'aria.

I dati disponibili più vicini si riferiscono a rilevazioni effettuate a Vicenza o a Breganze dei seguenti inquinanti: Ozono, monossido di carbonio, anidride carbonica, polveri sottili (PM10), Ossidi diazoto, Ossidi di zolfo, Benzene, IPA.

Vista la tipologia d'intervento proposto nonché il tipo e l'entità delle emissioni, si ritiene non utile al fine della presente analisi alcuno dei dati rilevati.

Stima dell'impatto potenziale: Emissioni diffuse

Le fonti di emissione in atmosfera, derivanti dall'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti inerti da scavi e demolizione non pericolosi, di cui all'ampliamento di progetto, risultano così individuate:

- diffusione di polveri dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti CER 17 09 04 (Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione); CER 17 01 01 (cemento); CER 17 03 02 (miscele bituminose contenenti catrame di carbone); CER 17.05.04 (terree rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03);
- emissione di gas combusti delle macchine operatrici (generatore per vaglio, escavatore e pala gommata per il carico del materiale).

Relativamente alle emissioni di polveri a seguito dell'ampliamento di progetto, si può affermare che:

- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto da lavorare, la lavorazione e lo stoccaggio a lavorazione eseguita avviene su aree pavimentate in calcestruzzo permettendo così di ridurre l'emissione di polveri rispetto ad aree non pavimentate;
- l'impianto di trattamento è dotato di un sistema di irrorazione per limitare la formazione/sollevamento delle polveri;
- considerata la natura grossolana del materiale (terre e rocce da scavo), tale soluzione impedisce a gran parte delle residue polveri ri-sospese (in particolare quelle a maggior diametro) di diffondersi nella zona esterna;
- la residuale dispersione delle polveri determina occasionali effetti di sedimentazione sulla vegetazione immediatamente a confine con l'impianto di progetto, a destinazione prevalente agricola;
- relativamente al sollevamento di polveri a seguito del passaggio dei mezzi pesanti lungo le piste di accesso, si rileva che all'interno dell'impianto attuale è già presente un sistema di bagnatura con irrigatori dinamici, inoltre l'accesso avverrà attraverso la nuova superficie pavimentata in cls e/o asfalto con bassi livelli di polverosità. Per quanto riguarda la viabilità comunale e sovraordinata, atteso che si prevede di interessare la medesima viabilità attualmente utilizzata, si osserva che con riferimento alla tipologia di materiale trasportato (materiale

misto da demolizione, cemento, conglomerato bituminoso, terre e rocce da scavo) e al sistema di trasporto (cassoni coperti), non si verificano livelli di polverosità significativi e/o sollevamento di polveri.

Sulla base di quanto sopra riportato, non si identificano elementi progettuali in grado di determinare criticità ambientali relativamente alla generazione di polveri.

Le abitazioni residenziali più vicine all'area di progetto distano rispettivamente circa 220 e 365 m in direzione nord e sono separate dall'area adibita all'attività Edile-Stradale esistente; nelle vicinanze non sono presenti centri ricettivi di particolare sensibilità (ospedali, case di cura, scuole, etc.) o bersagli quali habitat o biotopi riconosciuti di particolare rilevanza naturalistica e sensibili a interferenze correlate alla diffusione di polveri.

Ciò premesso, considerato l'ubicazione dell'impianto di progetto e il tipo di materiale previsto, si può affermare che l'impianto di progetto non comporta una generazione di livelli di polverosità tali da modificare in modo significativo la qualità dell'aria locale.

Durante l'esercizio dell'impianto, le emissioni di gas combustibili risultano relative:

- al generatore per la produzione di energia elettrica;
- all'escavatore e pala gommata per la frantumazione e caricamento dei rifiuti.

Il progetto prevede solamente l'aumento delle superfici di deposito e per quanto riguarda il processo di lavorazione resterà inalterato l'esistente.

Da ciò si desume che non si attendono variazioni alle attuali emissioni di gas combustibili in quanto si prevede l'utilizzo della medesima tipologia di mezzi e attrezzature già presenti nel ciclo produttivo.

Sulla base di quanto riportato, si desume che l'ampliamento di progetto non genera una variazione significativa rispetto alla situazione attuale nei confronti delle emissioni di gas combustibili dovute ai mezzi operativi nel ciclo produttivo.

Considerato il numero esiguo di mezzi utilizzati, si può considerare tale emissione come non significativa nei confronti della qualità dell'aria locale.

5.4 Rumore

Inquadramento

L'area in cui è inserita l'attività è di tipo agricolo e rientra in classe III da Piano di Classificazione Acustica. Poiché tutta l'attività sarà svolta in periodo diurno, il limite di immissione è di 60 dBA e quello di emissione di 55 dBA. Il valore limite differenziale è pari a 5 dB.

I ricettori più vicini sono posti in direzione nord ad una distanza dal frantoio rispettivamente pari a 145 m e 365 m. Fra i ricettori e le macchine vi sono edifici non

abitativi che schermano la propagazione del rumore.

Valutazione dell'impatto acustico

Al fine di verificare l'impatto dell'attività del suo complesso è stato redatto uno studio apposito.

Tutti i risultati sono riportati nella Valutazione di impatto acustico redatta nel mese di ottobre 2018 dall'Ing.i. Paolo Costacurta, tecnico competente in acustica ambientale.

Sulla base di quanto riportato, si desume che l'impianto nel suo complesso rispetta i limiti fissati dalla normativa (L.447/95) e la modifica in progetto non comporta modifiche alle emissioni rispetto a quanto già autorizzato.

5.5 Suolo e sottosuolo

Inquadramento geologico e rischio sismico

Si veda relazione geologica a cura del Geol. Simone Barbieri

5.6 Ambiente idrico

Inquadramento idrografico

Dal punto di vista idrografico la zona è tributaria del Canale del Prà (Valle S.Andrea) facente parte del Bacino del Torrente Igna.

Il bacino si estende verso Sud fino a congiungersi con la fascia delle risorgive del sottostante bacino Bacchiglione. L'idrografia di questo bacino può essere suddivisa in tre parti:

- la parte collinare a Nord, dai connotati prettamente naturali e con caratteristiche prevalentemente torrentizie;
- la parte centrale quasi esclusivamente artificiale costruita dall'uomo durante il tardo medioevale, per la equa distribuzione delle acque derivate dal Torrente Astico;
- la parte meridionale in cui l'antica rete irrigua artificiale si integra con i corsi d'acqua naturali generati dall'affioramento della falda freatica, nella zona della risorgive.

Il bacino Igna si estende su una superficie complessiva di 7412 ha, in cui ricadono 71 canali e corsi d'acqua di bonifica e ad uso promiscuo di competenza consortile per una lunghezza totale di circa 128 km ed 11 sottobacini

Dall'analisi critica degli elaborati di cui sopra si evince che la zona in esame ricade in aree a rischio idraulico basso R1 delimitate dal Piano della Protezione civile di Vicenza.

Valutazione dell'impatto sulla rete idrografica

Ai fini quantitativi la ditta possiede nulla osta idraulico allo scarico in fosso non demaniale con recapito nella Valle Sant'Andrea rilasciato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (prot. 9755 del 27/06/2011).

Tale nulla osta prevedeva tra l'altro la creazione di un bacino di laminazione per la salvaguardia idraulica della zona in esame.

A tal proposito, non essendoci variazioni sostanziali rispetto allo stato autorizzato allo scarico, si ritiene che l'impatto sulla rete idrografica sia già stato mitigato e che l'istanza in oggetto non provochi un impatto non significativo sulla risorsa

5.7 Flora, Fauna ed Ecosistemi

Inquadramento

Per la descrizione degli aspetti relativi alla biodiversità si fa riferimento ai documenti allegati al PATI del Comune di Zugliano.

Si riportano a seguito alcuni aspetti di inquadramento generale.

Il territorio comunale è situato nel settore centro settentrionale della provincia di Vicenza e confina con Carrè a nord, Lugo di Vicenza e Fara Vicentino a est, Sarcedo e Thiene a sud, Zanè a ovest.

L'area oggetto di intervento è localizzata in corrispondenza della frazione di Grumolo Pedemonte nel comune di Zugliano.

Il territorio presenta la tipica conformazione degli ambiti pedemontani della provincia di Vicenza.

Sotto l'aspetto ambientale si evidenzia la presenza della fascia collinare in corrispondenza del settore settentrionale del comune e del corso del fiume Astico che costituisce un elemento della rete idrografica superficiale di livello sovracomunale.

La matrice territoriale è prevalentemente di tipo rurale. I centri abitati principali sono Zugliano e le due frazioni Grumolo Pedemonte e Centrale.

Le principali infrastrutture viabilistiche presenti nel territorio comunale sono costituite dalle direttrici di connessione con la città di Thiene.

Flora

Lo sviluppo dell'attività agricola ed industriale ha portato alla scomparsa delle associazioni fitosociologiche autoctone e caratteristiche della porzione di territorio considerata.

Più in generale il territorio in esame è caratterizzato da un'importante presenza antropica, che nel tempo ha sfruttato e modificato profondamente la stessa area di pianura a fini abitativi e industriali.

Tali profonde modifiche hanno comportato il depauperamento degli ambiti territoriali e l'alterazione della vegetazione presente.

L'area vasta in cui ricade l'impianto di trattamento rifiuti inerti oggetto di studio è caratterizzata da una vocazione prevalentemente agricola, dominata da tipologie come i seminativi e colture avvicendate, in misura minore, formazioni di maggiore valenza ecologica ripariali associate ai corsi d'acqua, formazioni erbacee e formazioni lineari interpoderali. Il paesaggio appare più articolato verso il settore collinare, dove comunque risulta rilevante l'intervento dell'uomo, reso manifesto dal terrazzamento dei versanti per la coltivazione. La copertura boschiva diventa dominante proprio nei colli, prevalendo alle quote più elevate, oltre che lungo i ripidi versanti delle valli più interne.

L'agricoltura dell'area vasta interessata presenta caratteristiche profondamente diverse in funzione dell'orografia del territorio. Nel settore di pianura si caratterizza per un'agricoltura di tipo intensivo, che si sviluppa in sistemi particellari colturali di media ed elevata estensione, caratterizzati da colture ad alto reddito, quali mais, frumento, orzo.

Il territorio oggetto di indagine (area di progetto e ambiti limitrofi) si caratterizza per la mancanza di veri e propri habitat naturali (zone boscate, zone umide, ecc.), mentre gli habitat di origine antropica costituiti principalmente dal paesaggio urbano-industriale e dalle aree destinate all'agricoltura, rappresentano senza dubbio la matrice prevalente.

L'area di progetto ricade su terreni interessati da pregressa attività agricola; i sistemi più vicini alla naturalità sono rappresentati da irregolari e discontinue fasce di vegetazione arboreo-arbustiva con andamento prevalente nord-sud che seguono spesso le arginature dei canali irrigui e le delle scoline.

L'analisi dell'ecotessuto indica pertanto una netta dominanza di elementi di origine artificiale a scapito di componenti naturali la cui superficie risulta alquanto ridotta.

Attualmente l'area di progetto, indicata dallo strumento urbanistico comunale come un'area agricola e in piena disponibilità della ditta, risulta interessata da un soprassuolo improduttivo.

Allontanandosi dal sito di progetto, laddove gli ambiti territoriali risultano maggiormente consolidati è possibile rinvenire specie a portamento arborea quali *Salix alba*, *Populus nigra*, *Populus alba*, *Robinia pseudoacacia* e *Acer campestre*, inquadrabili, in linea generale, all'interno di cenosi igro-idrofile, rappresentative degli ultimi lembi nemorali relitti.

Fauna

Il contesto territoriale di appartenenza risulta interessato da evidenti azioni di natura antropica che nel tempo hanno alterato in modo irreversibili gli originari livelli di naturalità.

L'attività antropica legata allo sviluppo urbano, allo sfruttamento delle campagne e all'espansione delle reti infrastrutturali di trasporto, ha portato ad una riduzione degli

habitat naturali ed al loro progressivo isolamento con negative influenze sulla biodiversità e sui processi di successione ecologica.

In particolare il consumo di spazi naturali, per far luogo a colture o a nuovi sistemi urbani o a infrastrutture, e i cambiamenti ambientali, che vengono dallo sviluppo industriale e dalla diffusione di tecnologie ad elevato impatto, rappresentano i fattori principali del progressivo depauperamento della biodiversità a livello di ecosistema locale e di scala vasta.

Il territorio in esame si caratterizza per la mancanza di veri e propri habitat naturali (zone boscate, zone umide, ecc.), mentre gli habitat di origine antropica costituiti principalmente dal paesaggio urbano-industriale e dalle aree destinate all'agricoltura, rappresentano senza dubbio la matrice prevalente.

Nello specifico, il territorio indagato si caratterizza per l'oramai consolidata azione dell'agricoltura intensiva che porta ad indirizzi colturali di doppio raccolto, con conseguente riduzione dei tempi in cui i terreni risultano "liberi" da colture e senza lavorazioni colturali. Si rileva la dominanza dell'habitat agricolo di tipo estensivo, che per le ragioni sopra esposte risulta fortemente limitante per quanto riguarda la possibilità di ospitare stabilmente specie faunistiche.

Ne deriva che la semplificazione strutturale della matrice territoriale si rivela una minaccia non solo per le specie legate a tipologie ambientali complesse (es. boschi), ma anche per le altre. Molte specie di uccelli caratteristiche di seminativi estensivi a carattere tradizionale, come alcuni strigiformi, galliformi, coraciformi, passeriformi, tendono a scomparire con la semplificazione ambientale indotta dalle pratiche agronomiche intensive, mentre ne vengono favorite altre specie generaliste e sinantropiche (come i corvidi).

Un ulteriore fattore di semplificazione è attribuibile alla scomparsa progressiva dei sistemi particellari complessi, dei sistemi di siepi e filari, distribuiti a grana fine sulla matrice agricola e legati all'agricoltura tradizionale.

L'area di progetto ed il territorio limitrofo risultano pertanto di modesto valore faunistico, si annoverano, infatti, specie prevalentemente antropofile o comunque dotate di un'elevata valenza ecologica, in grado quindi di tollerare la presenza umana e le azioni di disturbo all'interno del contesto territoriale in analisi.

Il territorio in esame non risulta, inoltre, interessato da vincoli di tutela di tipo naturalistico (parchi, riserve, siti afferenti la rete Natura 2000).

La descrizione delle forme della fauna che popola i territori analizzati a livello di habitat e da quanto verrà esposto nel seguito relativamente agli ecosistemi, non può che essere ridotta numericamente e di significatività. Un elenco specifico risulterebbe, ai fini della presente analisi, di scarso rilievo naturalistico. In effetti gli habitat individuati sono ridotti a modesti lembi di territorio (ambiti ripariali), non occupati dalle monocolture agrarie, e alle zone collinari.

Ecosistemi

Come riportato nell'estratto della carta del "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica" del PTRC della Regione del Veneto, l'area di progetto si trova all'interno della zona omogenea definita "area agropolitana in pianura", all'esterno quindi di elementi riferibili alla rete ecologica regionale.




Fig. 15: PTRC Regione del Veneto. Tavola 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica. Fuoriscala.

Il livello di indagine a scala comunale denota, come in gran parte della pianura del Veneto, la presenza di numerosi elementi di frammentazione degli ecosistemi, attraverso l'espansione urbana residenziale, ma soprattutto a causa delle aree produttive di livello comunale (frammentazione areale) e delle vie di comunicazione (frammentazione lineare). Ciò comporta crescenti difficoltà negli spostamenti della fauna a cui si legano quelle relative all'espansione della vegetazione per via entomofila e per disseminazione su brevi distanze.

L'area di progetto risulta inserita all'interno di un ambiente antropizzato; dal punto di vista ecosistemico gli ambiti che denotano un interesse, seppur marginale, sono le zone ove sono presenti superfici inerbite a libera evoluzione e, in parte, colture annuali, cerealicole permanenti o avvicendate. Trattasi, comunque, nel complesso di elementi a bassa stabilità in quanto la catena trofica naturale risulta semplificata; inoltre, laddove insistono colture agricole, il ciclo annuale delle coltivazioni interrompe la "successione naturale" tendente, nel lungo periodo, verso lo stadio climax (massima stabilità).

L'area di intervento rappresenta un sistema caratterizzato da una forte perturbazione legata alla continua modificazione del suolo. Tale condizione impedisce lo sviluppo di

cenosi naturali a favore di cenosi sinantropico-ruderali caratterizzate da una bassa esigenza ecologica e da un'elevata capacità colonizzatrice di quegli spazi che si rendono disponibili anche se per brevi periodi.

Stima dell'impatto potenziale

L'impianto di progetto insiste su una superficie interessata da pregressa attività agricola all'interno della quale non sono presenti altre singole specie o associazioni degne di nota (singoli soggetti arborei, siepi, filari alberati).

Relativamente alla componente ambientale flora e vegetazione, all'interno od in prossimità dell'area di intervento dal punto di vista floristico non sono presenti specie di pregio a rischio di riduzione/estinzione; non si segnala inoltre la presenza di associazioni vegetazionali di particolare pregio.

Il contesto in cui si inserisce il sito di progetto è caratterizzato da una matrice territoriale ad elevata frammentazione, dove relitte aree agricole si interpongono a più o meno estese superfici urbanizzate anche a destinazione produttiva. Ad aumentare il grado di frammentazione concorrono i numerosi elementi della rete viaria locale.

Un ulteriore elemento di semplificazione della complessità ambientale dell'area di progetto e del suo intorno è sicuramente la pregressa attività agricola che oltre ad obliterare le originarie morfologie e valenze ecologiche (siepi, filari, alberati, ecc.) ha determinato l'allontanamento e la conseguente ulteriore riduzione delle specie faunistiche più sensibili alle alterazioni ambientali.

All'interno dell'area di progetto non sono presenti zone umide, sorgenti d'acqua o pozze di abbeveraggio. La maggior parte delle specie faunistiche presenti nel comprensorio risultano comuni e di medio pregio conservazionistico; quest'ultime in ragione della spiccate capacità adattative riescono a sfruttare differenti tipi d'ambiente anche quelli antropizzati (specie ad alta valenza ecologica adattate a vivere in condizioni ambientali diversificate).

La verifica delle possibili incidenze significative nei confronti delle specie faunistiche locali è stata condotta tramite la seguente matrice:

Tipo di incidenza	Indicatore di importanza	Giudizio di impatto
Perdita di superficie di habitat di specie	Percentuale della perdita	Dallo strumento urbanistico comunale, l'area di intervento è definita come <i>un'area agricola sottoposta ad ambito di sportello unico per attività impropria</i> . L'uso del suolo attuale è improduttivo. Non si ritiene pertanto di considerare l'area come una superficie riconducibile ad un habitat di specie. La riduzione di superficie è pertanto non significativa.
Frammentazione di habitat di specie	Grado di frammentazione, isolamento, durata o permanenza in relazione all'estensione originale	L'attuale livello di frammentazione delle superfici agricole del contesto territoriale in analisi risulta particolarmente elevato e irreversibile. La riduzione prevista dal progetto non determina effetti riconducibili alla frammentazione (riduzione di un vasto habitat in aree più piccole) su habitat di specie. Impatto nullo.

Perdita di specie di interesse conservazionistico	Riduzione della densità della specie	All'interno o nell'intorno dell'area di progetto non sono presenti specie di interesse conservazionistico. Si esclude la possibilità di effetti nei confronti della densità di specie di interesse conservazionistico. Impatto nullo.
Perturbazione alle specie della fauna	Durata o permanenza	L'area di progetto risulta caratterizzata da un habitat ex-agricolo ove la presenza di specie faunistiche è riconducibile ad occasionale passaggio di fauna di immissione a scopi venatori. La perturbazione nei confronti di tali specie è da considerarsi non significativa.
Diminuzione delle densità di popolazione	Tempo di resilienza	In considerazione di quanto detto in precedenza riguardo alla tipologia delle specie all'interno del territorio in analisi, è possibile escludere che possano manifestarsi alterazioni ambientali in grado di determinare una riduzione della densità delle popolazioni presenti. L'incidenza è pertanto nulla.
interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità della rete ecologica locale	Percentuale della perdita di taxa o specie chiave	Il progetto si colloca ad una certa distanza dagli elementi della rete ecologica locale, provinciale, regionale e dai siti della rete Natura 2000. In particolare non si prevede l'interessamento di filari, siepi, alberate, corsi d'acqua o altra aree di valenza eco relazionale. Inoltre, come descritto precedentemente, non vengono innescati fenomeni di frammentazione che determinino l'interruzione delle residue relazioni ecosistemiche esistenti. Pertanto si ritiene che la realizzazione e l'esercizio dell'opera in progetto non possano avere effetti significativi sulle relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e funzionalità della rete ecologica locale. L'incidenza è pertanto nulla.

Per quanto descritto, nell'intorno del sito di progetto, l'ipotesi che si verifichi una diminuzione significativa delle popolazioni faunistiche più sensibili risulta nulla. Il disturbo prodotto da rumori non comporterà una perdita significativa di habitat di specie, in quanto continuerà ad esistere un habitat sufficiente affinché le attuali residue popolazioni faunistiche locali si mantengano a lungo termine.

5.8 Paesaggio

Inquadramento

Per la descrizione degli aspetti relativi alla biodiversità si fa riferimento alla documentazione del PI del Comune di Zugliano.

Si riportano alcuni aspetti di inquadramento generale.

Il territorio di Zugliano si colloca in zona pedemontana e si caratterizza per la presenza, principalmente, di tre ambiti paesaggistici: le coline delle "Bregonze", il territorio agricolo pianeggiante e l'ambito fluviale nella parte est, in corrispondenza del Torrente Astico.

L'area in questione rientra nel territorio agricolo pianeggiante.

Nell'intorno sono presenti delle colture agrarie a mais e in misura minore a orzo, frumento e soia, salvo le aree occupate da centri urbani.

La zona è identificata nel P.I. come Area agricola sottoposta ad ambito di sportello unico per attività produttiva impropria.

Altre zone industriali/artigianali si trovano ad est dell'area in esame.



Fig.16: Fotografia aerea con individuata area di intervento e aree industriali vicine

Secondo l'Atlante dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02 2009, l'area di progetto ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio n. 15 "Costi Vicentini".

L'ambito in parte montano-prealpino e in parte collinare comprende i versanti meridionali (i Costi) dell'Altopiano di Asiago e l'area di colline pedemontane posta al loro piede, al raccordo con la pianura vicentina; è attraversato in direzione nord-sud dalla Strada Provinciale 349 del Costo ad ovest, e, ad est, dalle Strade Provinciali 69, 71 e 72. Questa rete viabilistica garantisce il collegamento tra l'altopiano e la pianura. Gli insediamenti si sono sviluppati nella parte più a sud, verso la pianura, ove il pendio si fa più dolce, lungo le arterie viabilistiche di maggiore importanza, perpendicolarmente alla linea di demarcazione tra il costo e l'altopiano.

A nord il confine si appoggia sul limite geomorfologico tra le superfici sommitali dell'altopiano e i versanti acclivi del costo; a sud sulla linea di demarcazione geomorfologica tra i rilievi prealpini e l'alta pianura recente.

Tra gli elementi di maggior valore storico-culturale e naturalistico-ambientale presenti nell'ambito di paesaggio n. 15 si segnalano:

- i Prati aridi del Costo;

- le Colline delle Bregonze;
- il sistema delle ville, in particolare quelle palladiane (villa Godi e villa Piovene) a Lugo di Vicenza;
- i manufatti di interesse storico: pievi, folli, magli e segherie;
- le contrade e le corti rurali;
- le Valli dei Mulini (Lusiana);
- il sistema difensivo della Prima Guerra Mondiale (Monte Cengio, Caltrano).

Tra le principali vulnerabilità del territorio si rilevano alcune pratiche agro-forestali, quali ambi di assetto colturale, e/o, altrove, l'abbandono delle tradizionali pratiche agricole e di gestione forestale delle pratiche stesse.

Si evidenzia inoltre come i modelli insediativi attuali e le tipologie edilizie proposte negli ultimi decenni abbiano reso meno riconoscibile il sistema tradizionale, caratterizzato dallo stretto rapporto che i diversi abitati instauravano con l'acqua e con le forme del rilievo.

L'edificato residenziale si è sviluppato non solo lungo le direttrici stradali principali, ma anche a completamento delle aree disponibili e per lo più associato a tipologie edilizie di scarso valore.

La maggiore espansione degli insediamenti commerciali e produttivi è evidente invece lungo gli assi viari di maggior afflusso, ossia lungo la strada provinciale n. 68 della Valdella tra Lugo, Fara Vicentino e Zugliano, lungo le strade provinciali che collegano l'alta pianura vicentina all'altopiano di Asiago e sulle aree situate nei pressi dell'accesso autostradale alla Valdastico (A31).

Problematico può risultare anche l'eccessivo traffico veicolare (soprattutto nei fine settimana dei periodi estivo e invernale) lungo la S.P. 349 del Costo, che dall'uscita della A31 di Piovene Rocchette consente di raggiungere l'altopiano di Asiago. La difficoltà è determinata in particolare dall'eccessivo traffico veicolare che grava sui centri abitati interessati dall'attraversamento.

Queste problematiche possono anche influire sulle dinamiche ecosistemiche e sulla conservazione e valorizzazione di aree naturali di grande interesse; va sottolineato tra l'altro che nell'ambito non compaiono zone poste sotto tutela (SIC o ZPS).

Nello specifico, l'area di progetto non ricade all'interno di zone gravate da vincolo paesaggistico.

In particolare non si rileva la presenza di:

- immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/04;
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42/04, (territori costieri; territori contermini ai laghi; fiumi, torrenti, corsi d'acqua; montagne sup. 1600 m;

ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve; territori coperti da foreste e boschi; università agrarie e usi civici; zone umide; zone di interesse archeologico)

- di beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Stima dell'impatto potenziale

Come descritto in precedenza, l'area di progetto si colloca all'interno di un ambito territoriale intensamente modificato nelle forme di utilizzo del territorio dallo sviluppo delle attività produttive che ha caratterizzato sia Zugliano, sia i comuni limitrofi, di pianura, negli ultimi decenni. L'originario paesaggio rurale tradizionale risulta ormai relitto, frammisto con aree di espansione urbana e produttiva, privo di elementi in grado di mitigarne gli evidenti contrasti.

Gli elementi di progetto fonte di potenziale "alterazione" del paesaggio sono rappresentati da:

- la nuova copertura dell'area in cui è ubicato il distributore del carburante;
- l'allargamento dell'attuale strada di accesso;
- l'allargamento della zona per il deposito dei rifiuti non pericolosi.

La verifica delle possibili incidenze significative nei confronti dei dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio è stata condotta tramite la seguente matrice:

Tipo di alterazione	Indicatori di importanza	Giudizio di impatto
Intrusione	Inserimento in un sistema paesaggistico di elementi estranei ed incongrui ai suoi caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici per es. capannone industriale, in un'area agricola o in un insediamento storico.	Le opere di progetto si configurano come elementi di potenziale intrusione. Tuttavia il contesto a vocazione produttiva e la presenza di elementi lineari di mitigazione lungo i limiti Est, Sud, Ovest, consentono di escludere possibili effetti negativi significativi
Suddivisione	Per esempio, nuova viabilità che attraversa un sistema agricolo, o un insediamento urbano o sparso, separandone le parti.	L'impianto di progetto non si configura come un elemento di suddivisione in quanto non prevede l'introduzione di nuovi elementi a sviluppo lineare, ma l'ampliamento dell'area produttiva aziendale, all'interno di un ambito a destinazione agricola.
Frammentazione	Per esempio, progressivo inserimento di elementi estranei in un'area agricola, dividendola in parti non più comunicanti.	L'impianto di progetto non si configura come un elemento di frammentazione, in quanto non prevede l'introduzione di nuovi elementi a sviluppo lineare, ma l'ampliamento dell'area produttiva aziendale, all'interno di un ambito a destinazione agricola.
Riduzione	Progressiva diminuzione, eliminazione, alterazione, sostituzione di parti o elementi strutturanti di un sistema, per esempio di una rete di canalizzazioni agricole, di edifici storici in un nucleo di edilizia rurale, ecc..	L'impianto di progetto non si configura come un elemento di riduzione. L'area di progetto ricade su terreni agricoli, ove le parti ed elementi strutturanti del sistema originario risultano da tempo obliterati.

Eliminazione	Progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema.	L'impianto di progetto non comporta forme di eliminazione. L'area di progetto ricade su terreni agricoli, ove le parti ed elementi del sistema paesaggistico originario risultano da tempo obliterati.
Concentrazione	Eccessiva densità di interventi a particolare incidenza paesaggistica in un ambito territoriale ristretto.	La copertura di progetto rappresenta un nuovo elemento "di intrusione" giudicato comunque di bassa incidenza paesaggistica, in ragione della modesta superficie di occupazione e dalla presenza di elementi lineari di mitigazione (siepi) che consentiranno di limitare la percezione delle opere dai normali punti di intervisibilità (via Maso).
Interruzione	Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale.	Le opere in progetto non comportano effetti diretti o indiretti nei confronti degli elementi della rete ecologica locale e sovraordinata. Non si prevede pertanto l'interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale.
Destutturazione	Quando si interviene sulla struttura di un sistema paesaggistico alterandola per frammentazione, riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche)	Le opere di progetto non comportano alterazioni riferibili alla frammentazione, riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche.
Deconnotazione	Quando si interviene su un sistema paesaggistico alterando i caratteri degli elementi costitutivi e di riconoscibilità.	Le opere di progetto non comportano alterazioni dei caratteri degli elementi costitutivi e di riconoscibilità.

Per quanto sopra analizzato il progetto non determina l'alterazione dei dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento agli aspetti storico-monumentali e naturalistico-ambientali.

5.9 Sicurezza dei lavoratori

L'attività di trattamento rifiuti inerti di progetto comporta per i lavoratori addetti rischi infortunistici collegati a:

- presenza di mezzi in movimento;
- utilizzo dei macchinari, dell'attrezzatura e dell'impiantistica;
- presenza di campi elettromagnetici.

I rischi presenti derivanti dalle singole fonti consistono in:

- rischio d'investimento dei lavoratori da parte dei mezzi stessi (autocarri, pala meccanica) e/o dai materiali movimentati per quanto riguarda i mezzi operativi in movimento;
- rischio di tagli, abrasioni e contusioni per quanto riguarda l'utilizzo di macchine ed attrezzature;
- rischio chimico: l'attività di trattamento inerti comporta il rischio di contatto polveri aerodisperse di inerti. Si segnala che l'esposizione a polveri prevista

durante la fase funzionamento dei macchinari (vaglio) sarà occasionale ed effettuata con idonei DPI.

- Rischio da campi elettromagnetici: si allega Elaborato 44 contenente relazione tecnica nr. 5874/STAF elaborata dall' Arpav in data 16/01/2006 con oggetto: simulazione delle linee in singola terna da 132 kV Zugliano – Cart. Burgo codice 515 e doppia terna da 132 kV Sandrigo – Schio Z.I. codice 528 con Arsìe – Zugliano codice 585 transitanti in prossimità del lotto in esame. Si evidenzia che l'esito di tale relazione, vale a dire la determinazione della fascia con campo elettromagnetico pari a 3 μ T alla quota del terreno e ampiamente contenuta all'interno della fascia di vincolo elettrodotto, tratteggiata nell'elaborato 27/B (tale affermazione deriva dall'aver inserito nell'elaborato 27/B la fascia di rispetto determinata da TERNA spa in data 04/03/2011 relativa all'elettrodotto esaminato – tavola grafica Elaborato 45).

L'esito delle indagini di cui agli elaborati 44 e 45 permettono di affermare che, al momento della loro redazione, non sussistevano particolari rischi derivanti da campo elettromagnetici per gli addetti alle lavorazioni. La richiesta di autorizzazione in corso non modifica i luoghi e le condizioni di lavorazione pertanto si ritiene di poter considerare invariata la valutazione del rischio.

Il personale addetto verrà formato ed informato sui rischi legati alle attività svolte e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

La ditta opererà le valutazioni previste nell'ambito del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. al momento della effettiva messa in esercizio dell'impianto.

Con la realizzazione delle opere in progetto, comunque, non si prevedono variazioni nell'assetto aziendale che viene pertanto confermato.

L'impianto sarà gestito dal medesimo personale addetto che attualmente opera presso l'impianto già autorizzato.

5.10 Viabilità

Inquadramento

L'ampliamento di progetto sarà realizzato in aderenza all'attuale sito produttivo posto a Zugliano (Vi) in Via Maso, posto lungo la SP 67 "Fara".



Fig.17: localizzazione dell'impianto di trattamento inerti rispetto alla viabilità principale locale.

La strada di accesso al sito produttivo presenta un fondo asfaltato e risulta già interessata dall'attuale traffico veicolare indotto dall'azienda.

A seguito dell'ampliamento di progetto l'ingresso verrà leggermente traslato e allargato senza, comunque, alterare gli elementi viari già utilizzati attualmente dai mezzi in ingresso e uscita dal sito aziendale.

Stima dell'impatto potenziale

Relativamente alla generazione di volumi di traffico, allo stato attuale la ditta è autorizzata al trattamento massimo di 59.999 ton/anno e di 92 ton/giorno.

Il progetto di ampliamento non prevede di modificare tali valori che vengono confermati.

111

Visto il mantenimento del quantitativo massimo di rifiuto non pericoloso trattabile il traffico indotto dall'ampliamento è da considerarsi nullo.

6. CONCLUSIONI

Il presente Studio di Impatto Ambientale mette in evidenza i possibili impatti che l'impianto in esame può causare sui comparti ambientali analizzati.

L'impatto finale è **da considerarsi accettabile** in quanto risulta **basso o trascurabile** in tutti i comparti analizzati.

Non esiste impatto Negativo Alto in alcuna categoria di impatto